

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Numero 12 del 2004

LEGGE SUI SERVIZI DI SICUREZZA PRIVATA DEL 2004

DISPOSIZIONE DEGLI ARTICOLI

PARTE 1

Preliminare e Generale

Articolo

1. Titolo abbreviato ed inizio.
2. Interpretazione.
3. Deroghe.
4. Presentazione dei provvedimenti e delle disposizioni alle *Houses of Oireachtas* (Camere)
5. Spese del Ministro.

PARTE 2

Autorità per la Sicurezza Privata

6. Autorità per la Sicurezza Privata.
7. Composizione.
8. Funzioni.
9. Piani Strategici.

10. Direttore Generale.
11. Personale.
12. Collocamento a riposo.
13. Indagini effettuate dall'Autorità.
14. Ispettori.
15. Potere di accesso ed ispezione.
16. Rapporti al Ministro.
17. Dichiarazione di interessi.
18. Non divulgazione di informazioni.
19. Sovvenzioni all'Autorità.
20. Appartenenza, ecc., al *Dáil*, al *Seanad* o al Parlamento Europeo.

PARTE 3

Licenze per fornire servizi di sicurezza

21. Richiesta di licenza.
22. Concessione o diniego di licenza
23. Rinnovo di licenza.
24. Certificato di regolarità fiscale.
25. Documenti da allegare a determinate richieste.
26. Diniego di rinnovo, sospensione, ecc. della licenza.
27. Notifica del diniego, ecc. al richiedente.
28. Variazione del servizio di sicurezza dato in concessione.
29. Tessere di identità.

30. Cartellini di riconoscimento.
31. Rilascio di duplicato di licenza o di tessera di identità.
32. Riconsegna della licenza.
33. Registro dei licenziatari.
34. Fornitura di informazioni da parte della *Garda Síochána* (polizia nazionale).
35. Presentazione o esibizione della licenza.
36. Notifica di condanna per reato.
37. Divieto di fornire servizi di sicurezza non autorizzati.
38. Divieto di impiego di persone non autorizzate.

PARTE 4

Reclami contro i concessionari delle licenze

39. Inchieste a seguito di reclami.

PARTE 5

Ricorsi contro le decisioni dell'Autorità

40. Commissione dei Ricorsi per la Sicurezza Privata.
41. Ricorso all'Alta Corte per le controversie giuridiche.

PARTE 6

Servizi di sicurezza forniti da persone degli Stati membri dell'UE

42. Interpretazione.
43. Applicazione della Legge alle persone interessate.

44. Previa notifica di precedenti penali o di procedimenti in corso da parte della persona interessata.
45. Divieto alle persone interessate di fornire servizi di sicurezza.
46. Rapporti con le autorità corrispondenti.
47. Effetto della revoca o della sospensione della licenza od altra autorizzazione della persona interessata.

PARTE 7

Disposizioni varie

48. Reati.
49. Ricevimento della notifica o comunicazione.
50. Entrata in vigore della decisione dell'Autorità.
51. Regolamento.
52. Disposizione transitoria.

ALLEGATO 1

Autorità per la sicurezza Privata

ALLEGATO 2

Commissione dei ricorsi per la Sicurezza Privata

PARTE 1

Generale

PARTE 2

Ricorsi

ALLEGATO 3

Modifiche della Legge nella sua applicazione alle persone interessate
Leggi di riferimento

Air Navigation and Transport Acts (Leggi sulla navigazione e il trasporto aerei) dal 1936 al 1998

Civil Service Commissioners Act (Legge relativa al corpo incaricato della nomina dei funzionari dello Stato) del 1956 n. 46 del 1956

Civil Service Regulation Act (Leggi regolamentari relative agli impiegati dell'amministrazione statale centrale) dal 1956 al 1996

Companies Act (Legge sulle società) del 1963 n. 33 del 1963

Companies Acts (Leggi sulle società) dal 1963 al 2003

Comptroller and Auditor General Act [Legge (emendamento) sul controllore e revisore contabile generale] del 1993 n. 8 del 1993

European Parliament Elections Act (Legge sull'elezione del Parlamento Europeo) del 1997 n. 2 del 1997

Finance Act (Legge finanziaria) del 2002 n. 5 del 2002

Harbours Act (Legge sui porti) del 1996 n. 11 del 1996

Public Offices Fees Act (Legge sulle Imposte agli Uffici Pubblici) del 1879 c. 58 del 1879

Registration of Business Names Act (Legge sulla registrazione delle denominazioni sociali) del 1963 n. 30 del 1963

Taxes Consolidation Act (Testo Unico sulla normativa in materia di imposte) del 1997 n. 39 del 1997

Numero 12 del 2004

LEGGE SULLA SICUREZZA PRIVATA DEL 2004

LA PRESENTE LEGGE CHE PREVEDE L'ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO CHE SIA RICONOSCIUTO COME AUTORITA' DI SICUREZZA PRIVATA O, IN LINGUA IRLANDESE, AN tÚDARÁS SLÁNDÁLA PRÍOBHÁIDÍ, PER CONTROLLARE E SOVRINTENDERE SULLE PERSONE E DITTE CHE FORNISCONO SERVIZI DI SICUREZZA PRIVATA ED INDAGARE E DECIDERE IN MERITO A QUALSIASI DENUNCIA SPORTA NEI LORO CONFRONTI; L'ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO, CHE SIA RICONOSCIUTO COME COMMISSIONE DEI RICORSI PER LA SICUREZZA PRIVATA O, IN LINGUA IRLANDESE, AN BORD ACHOMHAIRC UM SHLÁNDÁIL PHRÍOBHÁIDEACH, PER ESAMINARE E DECIDERE IN MERITO AI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DI DETTA AUTORITA'; E QUESTIONI CONNESSE [4 maggio 2004]

VIENE APPROVATA DALL'OIREACHTAS COME SEGUE:

PARTE 1

Preliminare e Generale

1.- (1) La presente Legge può essere citata come la Legge sui Servizi di Sicurezza Privata del 2004. Titolo abbreviato ed inizio

(2) La presente Legge entra in vigore nel giorno o giorni fissati con decreto o decreti del Ministro, o nel suo insieme o in riferimento a specifiche finalità o disposizioni e, analogamente, possono essere fissati giorni diversi per le diverse disposizioni e per le diverse finalità della presente Legge.

2.- (1) Nella presente Legge, salvo che il contesto non richieda altrimenti – Interpretazione

per “comitato consultivo” si intende un comitato designato

dall'Autorità di cui al *paragrafo 1* dell'*allegato 1*;

per "Commissione dei Ricorsi" si intende la Commissione dei Ricorsi per la Sicurezza Privata istituita all'*articolo 40*;

per "Autorità" si intende l'Autorità per la Sicurezza Privata istituita all'*articolo 6*;

per "Direttore Generale" si intende la persona designata ai sensi dell'*articolo 10(1)* quale direttore generale dell'Autorità;

"autorità corrispondente" ha il significato indicato all'*articolo 42*;

"direttore", in relazione ad una persona giuridica, comprende

- (a) qualsiasi persona che occupa la carica di direttore, qualunque sia il nome utilizzato;
- (b) qualsiasi persona che dirige effettivamente o ha un'influenza materiale sull'attività della persona giuridica;
- (c) qualsiasi persona in conformità alle cui direzioni o istruzioni gli amministratori della persona giuridica sono soliti agire, salvo che gli amministratori non siano soliti agire in tal modo unicamente in virtù della consulenza fornita da detta persona nella sua capacità professionale e
- (d) quando l'attività della persona giuridica è gestita dai suoi membri, qualsiasi membro che eserciti le funzioni di tale gestione;

per "sorvegliante dell'ingresso" si intende una persona che dietro compenso, come parte dei suoi compiti, svolga una qualsiasi delle seguenti funzioni presso, in o nelle vicinanze di un qualsiasi edificio o qualsiasi altro luogo in cui si stia svolgendo o si stia per svolgere una cerimonia o un evento pubblico o privato:

- (a) sorveglianza, supervisione, regolazione o limitazione dell'accesso all'edificio o al luogo;
- (b) sorveglianza o controllo del comportamento delle

persone presenti;

- (c) allontanamento delle persone a causa del loro comportamento;

il termine “funzioni” comprende poteri e compiti ed i riferimenti allo svolgimento delle funzioni comprendono, rispetto ai poteri e ai compiti, riferimenti all’esercizio dei poteri ed allo svolgimento dei compiti;

“cartellino di riconoscimento” ha il significato indicato all’*articolo 30*;

per “tessera di identità” si intende una tessera rilasciata ai sensi dell’*articolo 29*;

“ispettore” ha il significato indicato all’*articolo 14*;

per “installatore di apparecchiature di sicurezza” si intende una persona-

- (a) che, dietro compenso, installa, mantiene in efficienza, ripara e provvede alla manutenzione di congegni elettronici o altri congegni progettati, costruiti o adattati per segnalare o controllare o registrare accessi non autorizzati o cattive condotte dentro o nelle vicinanze dell’edificio e
- (b) che, in relazione a tale attività, può, se necessario, fornire consulenza sui metodi per proteggere i congegni da danni o interferenze;

per “licenza” si intende un’autorizzazione a fornire un determinato servizio di sicurezza specificato dall’Autorità e le parole affini debbono essere interpretate conseguentemente;

per “Ministro” si intende il *Minister for Justice, Equality and Law Reform* (Ministro della Giustizia, Uguaglianza e Riforme Legali);

il termine “persona” comprende sia una persona giuridica che un’associazione di soggetti privi di personalità giuridica;

“prescritto” significa prescritto con disposizioni emanate

dall'Autorità con il consenso del Ministro;

per “investigatore privato” si intende una persona che, dietro compenso, conduce indagini in alcune questioni per conto di un cliente, ivi incluse le persone che-

(a) ottengono o forniscono informazioni in relazione al carattere personale, alle attività o all'occupazione di una persona o al carattere o al genere di affari in cui è impegnata una persona o

(b) ricercano persone scomparse;

per “imprenditore della sicurezza privata” si intende un soggetto che impiega persone la cui funzione principale è di fornire servizi di sicurezza per persone diverse dal datore di lavoro;

per “registro” si intende il Registro della Sicurezza Privata istituito ai sensi dell'*articolo 33*;

“persona interessata” ha il significato attribuitole dall'*articolo 42*;

il termine “compenso” comprende benefici in natura ma non include pasti o generi di ristoro forniti in relazione alla prestazione di un servizio;

per “consulente della sicurezza” si intende una persona che, dietro compenso, fornisce consigli sui metodi per proteggere la proprietà, compresa la registrazione di informazioni in forma non leggibile, da atti di vandalismo, intrusione, infrazione, furto o da altri danneggiamenti o manomissioni, ma non sono comprese-

(a) le persone che forniscono consigli su tali metodi nel normale svolgimento di un'attività di controllo o

(b) gli installatori di attrezzature di sicurezza;

per “guardia di sicurezza” si intende una persona che, dietro compenso, sorveglia o ispeziona o fornisce altri servizi di protezione in relazione a persone o proprietà e sono comprese le persone che a tali fini-

- (a) forniscono detti servizi esclusivamente per un datore di lavoro che non sia un imprenditore della sicurezza privata;
- (b) controllano le apparecchiature di sicurezza;
- (c) sovrintendono e sorvegliano le guardie di sicurezza nel loro lavoro di vigilanza o di ispezione;
- (d) conducono un cane da guardia mentre vigila ed ispeziona o
- (e) controllano, sovrintendono, regolano, limitano o dirigono i movimenti delle persone, sia con veicoli che in altro modo, in relazione all'edificio o ad altro luogo ove si stia svolgendo o si stia per svolgere una cerimonia o un evento pubblico o privato;

per "servizio di sicurezza" si intende un servizio fornito da un imprenditore della sicurezza privata o da una delle seguenti persone nel corso di un rapporto di lavoro o come fornitore indipendente (ma, fatta eccezione per il sorvegliante dell'ingresso o per la guardia di sicurezza, non è compreso il servizio fornito da una persona la cui principale funzione è di fornirlo esclusivamente per il proprio datore di lavoro):

- (a) sorvegliante dell'ingresso,
- (b) fornitore o installatore di apparecchiature di sicurezza,
- (c) investigatore privato,
- (d) consulente della sicurezza,
- (e) guardia di sicurezza,
- (f) fornitore di forme protette di trasporto,
- (g) fabbro
- (h) fornitore o installatore di casseforti,

(2) Nella presente Legge, salvo che il contesto non richieda altrimenti-

- (a) un riferimento ad un articolo è un riferimento ad un articolo della presente legge,
- (b) fatto salvo il *paragrafo (c)*, un riferimento ad un comma, paragrafo, sottoparagrafo o punto è un riferimento ad un comma, paragrafo, sottoparagrafo o punto della disposizione in cui si trova il riferimento e
- (c) un riferimento a un paragrafo in un Allegato alla presente Legge è un riferimento a un paragrafo di quell'Allegato

3. (1) Fatti salvi gli *articoli 43 e 52*, la presente Legge non si Deroghe applica alle persone interessate o a-

- (a) agli appartenenti alla Garda Síochána,
- (b) agli appartenenti alle Forze della Difesa
- (c) agli appartenenti alla polizia portuale di una società nel significato dell'articolo 54 della Legge sui Porti del 1996,
- (d) ai funzionari autorizzati, o alle persone autorizzate, nel senso indicato dalle Leggi sulla navigazione ed il trasporto aerei dal 1936 al 1998,
- (e) ai funzionari o dipendenti di un dipartimento governativo o agenzia dello Stato, o
- (f) alle persone impiegate come apprendisti da una persona che fornisce servizi di sicurezza,

nello svolgimento dei compiti attinenti al proprio lavoro o alle persone impiegate come custodi che tengono sotto sorveglianza la proprietà solo come attività accessoria nell'ambito dei propri compiti.

(2) L'Autorità può, con un provvedimento, escludere da alcune o tutte le disposizioni della presente Legge le persone che forniscono servizi di sicurezza o servizi di sicurezza di una specifica categoria in un determinato luogo, evento o cerimonia o in una determinata categoria di luoghi, eventi o cerimonie o in relazione a una visita nello Stato di una determinata persona,

quando a suo giudizio, a causa della portata della partecipazione prevista o altre circostanze eccezionali, non sarebbe altrimenti ragionevolmente possibile fornire un servizio di sicurezza del livello necessario per quella situazione.

(3) Tali deroghe vengono pubblicate sull'*Iris Oifigiúil* (Gazzetta Ufficiale).

4.- Ogni provvedimento (eccetto i provvedimenti ai sensi dell'*articolo 1*) e disposizione emanati ai sensi della presente Legge dal Ministro o, se del caso, dall'Autorità debbono essere sottoposti ad ognuna delle *Houses of Oireachtas* il prima possibile dopo la loro emanazione e, se una decisione che annulla tale provvedimento o disposizione viene pronunciata da una delle Camere entro i 21 giorni di seduta di tale Camera successivi a quello in cui il provvedimento o la disposizione le sono stati sottoposti, il provvedimento o la disposizione debbono essere conseguentemente annullati, fermo restando la validità di quanto precedentemente fatto in base agli stessi.

Presentazione dei provvedimenti e delle disposizioni alle *Houses of Oireachtas*

5.- Le spese sostenute dal Ministro nell'amministrazione della presente Legge sono, nel limite consentito dal Ministro delle Finanze, pagate con fondi stanziati dall'*Oireachtas*.

Spese del Ministro

PARTE 2 AUTORITA' PER LA SICUREZZA PRIVATA

6. (1) E' quindi istituito un organo conosciuto quale Autorità per la sicurezza privata, o in lingua irlandese An tÚdarás Slándála Príobháidí, per esercitare le funzioni conferitegli dalla presente Legge.

(2) L'Autorità, subordinatamente alla presente Legge, sarà indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni.

(3) L'Autorità sarà una persona giuridica con successione perpetua e con potere di:

(a) convenire ed essere convenuta in giudizio nella sua denominazione sociale,

(b) con il consenso del Ministro, di acquisire, possedere e disporre di un terreno o un interesse o diritti su o relativamente ad un terreno e

(c) acquisire, possedere e disporre di qualsiasi altra proprietà.

(4) L'Allegato 1 avrà effetto in relazione all'Autorità.

7. (1) (a) L'Autorità sarà composta da non più di undici membri.

(b) Nonostante il *paragrafo (a)*, fino alla prima nomina all'Autorità di una persona eletta dal personale di quest'ultima in conformità con il *comma (2)(g)*, l'Autorità sarà composta di non più di dieci membri.

(c) I membri dell'Autorità saranno nominati dal Ministro, che designerà uno di essi quale presidente.

(2) I membri dell'Autorità includeranno:

(a) quantomeno una persona che sia un avvocato o procuratore legale praticante, con un'esperienza di almeno cinque anni,

(b) due persone ognuna delle quali è considerata dal Ministro quale rappresentante di datori di lavoro del settore della sicurezza privata,

(c) due persone ognuna delle quali il Ministro considera quale rappresentante dei dipendenti di tali datori di lavoro.

(d) Il Comandante della Garda Síochána o simile altro membro della Garda Síochána di grado non inferiore a Vice Comandante che il Comandante può nominare in tale capacità,

(e) un funzionario del Ministro,

(f) un rappresentante di un altro Ministro del Governo che, a parere del Ministro, è direttamente interessato o responsabile di attività rilevanti per le funzioni dell'Autorità, e

(g) un membro del personale dell'Autorità eletto con voto segreto del personale dell'Autorità in tale modo:

(i) se è data comunicazione della tenuta di tale elezione prima del giorno in cui l'Autorità è istituita, come il Ministro dispone per iscritto, o

(ii) in ogni altro caso, come può stabilire l'Autorità con il consenso del Ministro.

(3) (a) Il mandato di un membro dell'Autorità non sarà di più di quattro anni.

(b) Una persona non può essere designata membro per più di due mandati consecutivi.

(c) Un membro può dimettersi dall'Autorità mediante lettera indirizzata al Ministro, e le dimissioni avranno effetto dalla data di notifica di tale lettera.

(d) Un membro, a meno che muoia prima, dia le dimissioni, sia rimosso dall'incarico o altrimenti cessi di essere membro, continuerà a detenere il mandato fino alla fine dello stesso.

(4) Il Ministro, per precisi motivi, può in ogni momento rimuovere un membro dall'incarico per abuso di poteri o quando il Ministro ritenga che:

(a) il membro sia divenuto incapace, per motivi di salute, di esercitare efficacemente le sue funzioni quale membro,

o

(b) la destituzione del membro è necessaria per l'effettivo espletamento da parte dell'Autorità delle sue funzioni.

(5) Un membro dell'Autorità cesserà di essere membro:

(a) se dichiarato fallito,

(b) in caso di accordo con i creditori,

(c) se condannato a detenzione su sentenza di condanna in base ad atto di accusa.

(d) cessa di essere solitamente residente nello Stato o

(e) se al momento della nomina era una persona a cui si applicava un qualsiasi paragrafo del *comma (2)*, cessa di essere tale.

(6) (a) Se un membro dell'Autorità muore, si dimette, è rimosso dall'incarico o altrimenti cessa di detenere tale incarico, il Ministro, subordinatamente al *comma (2)*, può nominare una persona per coprire tale posto vacante,

(b) La persona così designata deterrà tale incarico per la parte restante del mandato del membro che sostituisce e potrà essere nuovamente nominata per un ulteriore mandato.

(c) Il presidente deterrà tale carica fino alla fine del suo mandato quale membro dell'Autorità a meno che muoia prima, si dimetta, sia rimosso dalla carica o altrimenti cessi di esserne membro, ma, se nuovamente nominato quale membro, egli sarà idoneo ad essere designato presidente.

(7) Nell'effettuare nomine all'Autorità il Ministro terrà conto della misura in cui ogni sesso è rappresentato in essa e garantirà che a tale riguardo sia mantenuto un idoneo equilibrio.

(8) Ogni membro dell'Autorità agirà part-time e saranno lui corrisposte l'eventuale remunerazione e le indennità di spesa stabilite dal Ministro, con il consenso del Ministro delle Finanze.

8. (1) L'Autorità, subordinatamente alla presente Legge, controllerà e supervisionerà le persone che forniscono servizi di sicurezza e manterrà e migliorerà gli standard relativi alla prestazione da parte loro di tali servizi.

(2) Fatte salve le generalità del *comma (1)*, l'Autorità, se richiesto dalla presente Legge:

(a) concederà e rinnoverà licenze,

(b) rilascerà carte d'identità ai concessionari,

(c) se opportuno, sospenderà o revocherà licenze,

(d) istituirà e manterrà un registro di concessionari,

(e) definirà gli standard da osservare nella prestazione di servizi di sicurezza da parte dei concessionari o particolari categorie di concessionari,

- (f) definirà i titoli o altri requisiti (inclusi requisiti quali la formazione) per la concessione di licenze,
- (g) intraprenderà o commissionerà o coopererà o fornirà assistenza in progetti di ricerca e attività relative alla prestazione di servizi di sicurezza, inclusa la compilazione di informazioni statistiche e altre registrazioni necessarie per un'adeguata pianificazione, sviluppo e prestazione di tali servizi.
- (h) esaminerà con attenzione i servizi di sicurezza forniti da una persona,
- (i) istituirà e gestirà un sistema di indagini e decisioni relative a ricorsi contro i concessionari,
- (j) monitorerà la prestazione di servizi di sicurezza privata in generale,
- (k) agirà di concerto con i concessionari allo scopo di tenersi informata di ogni questione che richieda la sua attenzione,
- (l) avviserà il Ministro di ogni questione relativa alla sue funzioni,
- (m) terrà informato il Ministro degli sviluppi relativi alla prestazione di servizi di sicurezza da parte di concessionari o particolari categorie di concessionari e lo assisterà nel coordinare e sviluppare la relativa politica.

(3) Il Ministro, con il consenso del Ministro delle Finanze, può mediante decreto

(a) conferire all'Autorità ulteriori funzioni relative ai servizi di sicurezza e connesse con le funzioni ad essa conferite dal *comma (1) e (2)* o altro decreto ai sensi del presente comma che il Ministro consideri adeguato e

(b) prendere il provvedimento che il Ministro considera necessario o utile in relazione a questioni complementari o derivanti dalle funzioni menzionate nel *paragrafo (a)*.

(4) Il Ministro mediante decreto può emendare o revocare un decreto ai sensi del presente articolo, incluso un decreto ai sensi del presente comma.

(5) Qualsiasi funzione dell'Autorità, senza pregiudizio per le sue responsabilità generali ai sensi della presente Legge, può essere prestata tramite o dal suo Direttore generale o qualsiasi altro membro del suo personale debitamente autorizzato a tale riguardo,

(6) L'Autorità, subordinatamente alla presente Legge, può fare qualsiasi cosa ritenga necessaria o utile per porla in grado di esercitare le sue funzioni.

9. (1) L'Autorità, subito dopo che è stata istituita e in seguito entro sei mesi prima di ogni terzo anniversario dalla sua istituzione, preparerà e presenterà al Ministro, per essere approvato dal Ministro con o senza emendamenti, un piano strategico per i seguenti tre anni.

(2) Il piano strategico:

(a) esporrà i principali obiettivi, risultati e relative strategie dell'Autorità, incluso l'uso delle risorse,

(b) si conformerà con eventuali istruzioni emanate regolarmente dal Ministro in relazione alle modalità di preparazione del piano e

(c) terrà conto della necessità di garantire l'uso più utile ed efficace delle risorse dell'Autorità.

(3) Il Ministro, appena possibile dopo che il piano strategico è stato approvato, farà sì che copia di esso sia presentata davanti a ciascuna Camera dell'Oireachtas.

10. (1) Vi sarà un Direttore generale dell'Autorità (nella presente Legge indicato quale il "Direttore generale").

(2) Il Direttore generale (subordinatamente al *comma (3)(b)*), sarà nominato dal Ministro su raccomandazione dei Comandanti del Servizio Civile.

(3) La nomina sarà:

(a) nei termini che il Ministro, con il consenso del Ministro delle Finanze, può stabilire e essere subordinata alla Legge sui Comandanti del Servizio Civile 1956 e le Leggi sul Regolamento del Servizio Civile dal 1956 al 1996, oppure

(b) secondo altri termini e condizioni come stabilito dall'Autorità e approvato dal Ministro con il consenso del Ministro delle Finanze.

(4) Il Direttore generale gestirà e controllerà in generale il personale, l'amministrazione e l'attività dell'Autorità e eseguirà le altre funzioni che possono essergli conferite da o ai sensi della presente Legge o dall'Autorità.

(5) Il Direttore generale sarà responsabile verso l'Autorità per l'esecuzione delle sue funzioni e l'attuazione delle funzioni dell'Autorità.

(6) Le funzioni del Direttore generale che egli può indicare di tanto in tanto, con il consenso dell'Autorità, possono essere eseguite dal membro del personale dell'Autorità che il Direttore generale può autorizzare a tale riguardo,

(7) Le funzioni del Direttore generale possono essere eseguite durante la sua assenza o quando il posto del Direttore generale è vacante dal membro o membri del personale dell'Autorità che essa può designare di quando in quando a tal fine.

11. (1) L'Autorità può designare tali e tante persone quali membri del personale secondo quanto approvato di quando in quando dal Ministro con il consenso del Ministro delle Finanze.

(2) I livelli del personale dell'Autorità e il numero in ogni livello saranno determinati dall'Autorità con il consenso del Ministro e del Ministro delle Finanze.

(3) *L'Articolo 10(3)*, con le necessarie modifiche, si applicherà ad una nomina ai sensi di questo articolo.

12. (1) L’Autorità, con l’approvazione del Ministro e il consenso del Ministro delle Finanze, può fare uno schema o schemi per la concessione di benefici di collocamento a riposo a o relativamente a membri del personale dell’Autorità, incluso il Direttore generale.

(2) Ogni schema fisserà il momento e le condizioni del pensionamento di tutte le persone alle quali o in relazione alle quali ai sensi dello schema o schemi sono dovute le indennità di collocamento a riposo, e possono essere fissati diversi tempi e condizioni in relazione a diverse categorie di persone.

(3) Ogni schema può essere emendato o revocato da un successivo schema ai sensi del presente articolo.

(4) Ogni schema presentato dall’Autorità ai sensi del presente articolo, se approvato dal Ministro con il consenso del Ministro delle Finanze, sarà eseguito dall’Autorità in conformità con i suoi termini.

(5) (a) Ogni controversia che insorga relativa alla pretesa di una persona ad indennità di collocamento, o al suo importo, dovuta in conformità allo schema o schemi ai sensi del presente articolo sarà presentata al Ministro.

(b) Il Ministro riferirà la controversia al Ministro delle Finanze, la cui decisione sarà definitiva.

(6) L’indennità di collocamento a riposo non sarà concessa dall’Autorità a o in relazione ad una persona al momento in cui cessa di essere Direttore generale o membro del personale, né sarà preso altro accordo dall’Autorità per la corresponsione di tale indennità, diversamente che in conformità con lo schema o schemi ai sensi del presente articolo.

(7) Qualsiasi schema ai sensi del presente articolo, incluso un emendamento di uno schema, sarà presentato ad ogni Camera dell’Oireachtas al più presto appena redatto e, se una risoluzione che annulla lo schema è approvata da una delle Camere entro i ventuno giorni successivi durante i quali tale Camera si è riunita dopo che lo schema è stato ad essa presentato, lo schema sarà annullato di conseguenza, ma senza pregiudizio per la validità di quanto fatto in precedenza ai suoi sensi.

(8) Nel presente articolo “indennità di collocamento a riposo” denota qualsiasi pensione, buonuscita o altro assegno dovuto a o in relazione ad una persona al momento in cui cessa di essere Direttore generale o membro del personale dell’Autorità.

13. (1) Senza pregiudizio per *l’articolo 39 (2)*, l’Autorità su sua proposta, può indagare sui servizi per la sicurezza forniti da qualsiasi persona.

(2) Ai fini di detta indagine l'Autorità:

- (a) mediante comunicazione scritta può richiedere che ogni persona che a suo parere è in possesso di informazioni o ha una registrazione o cosa in suo possesso o sotto il suo controllo che è rilevante per l'indagine, di fornire tali informazioni, registrazione o cosa all'Autorità entro un periodo indicato nella comunicazione e
- (b) se opportuno, può richiedere che la persona intervenga davanti ad essa a tal fine entro tale periodo.

(3) La persona avrà diritto alle stesse immunità e privilegi in relazione all'osservanza del requisito menzionato nel *comma* (2) come se la persona fosse un testimone davanti al tribunale.

(4) Se la persona non osserva o osserva completamente il requisito entro il tempo stabilito, l'Autorità può chiedere al Tribunale distrettuale, con comunicazione alla persona, un decreto che esiga che la persona soddisfi o soddisfi completamente il requisito entro un periodo stabilito dal Tribunale.

(5) Se al Tribunale risulta, su richiesta dell'Autorità, che la persona, senza ragionevole scusa (la cui prova spetta alla persona) non ha osservato o osservato completamente tale decreto, il Tribunale può trattare tale inadempienza a tutti i fini come oltraggio alla Corte.

(6) La competenza conferita al Tribunale distrettuale dal presente articolo può essere esercitata dal giudice di tale Tribunale per il tempo assegnato al distretto del tribunale distrettuale in cui la persona interessata risiede abitualmente o esercita una professione, attività o occupazione.

14. (1) Ai fini della presente Legge l'Autorità può nominare membri del personale quali ispettori (incluso un Ispettore capo) per il periodo e alle condizioni stabiliti dall'Autorità.

(2) Ogni ispettore riceverà una autorizzazione relativa alla sua nomina e nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla presente Legge, su richiesta di qualsiasi persona colpita, produrrà l'autorizzazione o copia di essa, insieme ad una scheda di identificazione personale.

15. (1) Un ispettore, allo scopo di ottenere informazioni in relazione ad una questione su cui indaga l'Autorità o che altrimenti pone in grado l'Autorità di esercitare le sue funzioni ai sensi della presente Legge:

- (a) in ogni ragionevole momento può entrare, ispezionare, esaminare e perquisire qualsiasi luogo ove l'ispettore ha fondato motivo di ritenere che è fornito un servizio di sicurezza,
- (b) può effettuare esami ed indagini necessari a stabilire se le relative disposizioni della presente Legge o norme in base ad essa sono osservate,
- (c) può richiedere l'esibizione di eventuali registrazioni, libri o bilancio (sia in forma manuale che altrimenti) o altri documenti o informazioni che è necessario che l'ispettore veda a tali fini e può ispezionarli, esaminarli e copiarli o richiedere che copia o eventuali voci di essi gli siano forniti.

(d) prendere con sé un membro della Garda Síochána se ha fondato motivo di temere un grave impedimento nell'esecuzione del suo dovere.

(e) può richiedere a una persona di fornirgli le strutture e l'assistenza nell'ambito del controllo o responsabilità della persona che sono ragionevolmente necessarie a permettere all'ispettore di esercitare uno dei poteri conferitigli ai sensi dei *paragrafi (a), (b) o (c)*.

(2) Un ispettore, tranne che con il consenso dell'occupante, non può entrare in un'abitazione privata a meno che abbia ricevuto un mandato ai sensi del *comma (3)*, che autorizzi l'ingresso.

(3) Un giudice del Tribunale distrettuale, se soddisfatto delle informazioni giurate di un ispettore secondo cui:

(a) vi sono fondati motivi per sospettare che le informazioni richieste da un ispettore ai sensi del presente articolo sono conservate in alcuni locali o parte di tali locali e

(b) ad un ispettore nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi del presente articolo è stato impedito di entrare in tali locali o parte di essi,

può emettere un mandato che autorizzi l'ispettore, accompagnato se necessario da altre persone, in ogni momento entro un mese dalla data di emissione del mandato e, se richiesto, su esibizione del mandato, di entrare, se necessario con ragionevole forza, nei locali o parte dei locali in questione ed esercitare tutti o alcuni dei poteri conferiti ad un ispettore dal *comma (1)*.

(4) Chiunque:

(a) trattenga, distrugga, nasconda o rifiuti di fornire informazioni o cose richieste ai fini di una indagine da parte dell'Autorità,

(b) manchi o si rifiuti di conformarsi alle richieste di un ispettore ai sensi del presente articolo o

(c) altrimenti lo ostacoli o gli impedisca l'espletamento dei suoi doveri ai sensi della presente Legge,

è colpevole di reato e passibile su condanna per reato minore di una multa non superiore a 3.000 euro o detenzione per un periodo non superiore ai dodici mesi o entrambe.

16. (1) L'Autorità, non più tardi del 30 settembre di ogni anno, redigerà un rapporto al Ministro sull'espletamento delle sue funzioni e sulle sue attività durante l'anno precedente.

(2) Il Ministro farà sì che copie del rapporto siano presentate davanti ad ogni Camera dell'Oireachtas.

- (3) Il rapporto sarà nella forma approvata dal Ministro e conterrà informazioni nella forma e riguardo agli argomenti che egli può indicare,
- (4) L'Autorità di quando in quando può effettuare altri rapporti al Ministro sull'espletamento delle sue funzioni, secondo quanto ritiene opportuno,
- (5) L'Autorità darà al Ministro le altre informazioni relative a tale espletamento che egli può di quando in quando richiedere.
- (6) Ai fini del *comma (1)* il periodo tra la data di insediamento dell'Autorità e il seguente 31 dicembre sarà considerato l'anno precedente a cui fa riferimento tale comma.

17. (1) Se un membro dell'Autorità, il Direttore generale, un membro del personale dell'Autorità o un membro di un comitato consultivo, un consulente o consigliere da essa designato (diversamente che in tale qualità) ha un interesse pecuniario o altri interessi di beneficiario o interessi rilevanti riguardo ad una questione che deve essere considerata dall'Autorità egli:

- (a) prima dell'esame della questione, comunicherà tale interesse e la sua natura all'Autorità o al comitato consultivo, a seconda dei casi,
- (b) non influenzerà o cercherà di influenzare la decisione da prendersi in relazione ad essa,
- (c) non farà nessuna raccomandazione in relazione ad essa,
- (d) non prenderà parte all'esame di essa,
- (e) non parteciperà alla riunione dell'Autorità, o parte di tale riunione, durante la quale è esaminata o dibattuta tale questione,
- (f) non sarà conteggiato nel quorum durante tale esame o dibattito e
- (g) non voterà sulle decisioni relative a tale questione.

(2) Fatte salve le generalità del *comma (1)*, chiunque sarà considerato ai fini del presente articolo quale avente un interesse di beneficiario se:

- (a) egli o un suo familiare congiunto, o un suo designato o designato di un familiare congiunto, è membro di una società o altro organo che ha un interesse di beneficiario o rilevante riguardo ad una questione riferita in tale comma.
- (b) egli o un suo familiare congiunto è in società o lavora per una persona che ha un interesse di beneficiario o interesse rilevante riguardo a tale questione,
- (c) egli o un suo familiare congiunto è parte di un'intesa o accordo (applicabile o meno) relativo ad un terreno cui si riferisce tale questione,
- (d) un suo familiare congiunto ha un interesse di beneficiario o interesse rilevante riguardo a tale questione.

(3) Ai fini del presente articolo una persona non deve essere considerata avere un interesse di beneficiario o interesse rilevante riguardo ad una questione a causa solo di un interesse della persona, o società o altra entità o persona menzionata nel *comma*

(2), che è così remota o irrilevante da non poter ritenere che possa probabilmente influenzare la persona nel considerare, dibattere o votare su aspetti relativi a tale questione o nell'eseguire funzioni in relazione ad essa.

(4) Se si pone la domanda se un corso di condotta seguito da una persona costituisca da parte della persona un'inosservanza del *comma (1)*, esso sarà stabilito dall'Autorità e i dettagli della decisione saranno registrati nel verbale della riunione in questione.

(5) Se una rivelazione ai sensi del *comma (1)* è fatta all'Autorità o ad un comitato consultivo, i dettagli della rivelazione saranno registrati nel verbale della riunione in questione.

(6) Il Ministro, qualora ritenga che una persona menzionata nel *comma (1)* abbia contravvenuto tale comma, può destituire dalla carica tale persona o rescindere il suo contratto e la persona non sarà quindi più idonea a far parte dell'Autorità o essere designata da essa in qualsiasi veste.

(7) Colui che contravviene il *comma (1)* è colpevole di reato e passibile su condanna per reato minore di una multa non superiore a 3.000 euro o detenzione per un periodo non superiore ai dodici mesi, o entrambe.

(8) Nel presente articolo "familiare congiunto" in relazione ad una persona a cui si applica il presente articolo, denota il coniuge o partner della persona o il genitore, fratello, sorella o figlio della persona o il coniuge o partner della persona.

18. (1) Fatto salvo se diversamente disposto per legge, una persona, senza il consenso dell'Autorità, non dovrà divulgare informazioni da lui ottenute nell'espletamento o quale risultato dell'aver espletato compiti quale membro dell'Autorità, Direttore generale, membro del personale dell'Autorità o membro di un comitato consultivo, consulente o consigliere da essa designato.

(2) Colui che contravviene il *comma (1)* è colpevole di reato e passibile su condanna per reato minore di una multa non superiore a 2.000 euro.

(3) Il presente articolo non si applica alla divulgazione di informazioni in un rapporto fatto all'Autorità o dall'Autorità al Ministro.

19. Il Ministro, di quando in quando, con il consenso del Ministro delle Finanze, può anticipare all'Autorità da fondi forniti dall'Oireachtas l'importo stabilito dal Ministro per le spese incorse dall'Autorità nell'espletamento delle sue funzioni.

20. (1) Se un membro dell'Autorità:

(a) accetta la nomina quale membro del Seanad Éireann,

(b) è eletto quale membro di una delle Camere dell'Oireachtas o quale rappresentante presso il Parlamento europeo o

(c) è considerato ai sensi di Parte XIII del Secondo Allegato alla Legge sulle elezioni del Parlamento europeo 1997 come eletto in tale Parlamento,

egli cesserà quindi di essere membro dell'Autorità.

- (2) Se il Direttore generale o un membro del personale dell'Autorità:
- (a) è nominato membro del Seanad Éireann o
 - (b) è eletto quale membro di una delle Camere dell'Oireachtas o quale rappresentante presso il Parlamento europeo o
 - (c) considerato ai sensi di detta Parte XIII come eletto presso tale Parlamento, egli sarà quindi distaccato dall'attività presso l'Autorità e non sarà pagato o non avrà diritto a ricevere dall'Autorità compenso o indennità in relazione al periodo di inizio di tale nomina, elezione o data in cui è considerato essere stato così eletto e finisce alla data in cui egli cessa di essere membro di una delle Camere o rappresentante in tale Parlamento.
- (3) Colui che per il momento ha diritto ai sensi dei Provvedimenti permanenti di una delle Camere dell'Oireachtas di farvi parte o è un rappresentante del Parlamento europeo, mentre ha tale diritto o è un tale rappresentante, sarà escluso dalla nomina quale membro o Direttore generale dell'Autorità o a prestare lavoro presso l'Autorità in qualsiasi veste.
- (4) Fatte salve le generalità del *comma (2)*, tale comma sarà inteso proibire, tra l'altro, il computo di un periodo menzionato in tale comma quale servizio presso l'Autorità ai fini di pensioni, buonuscita o altre indennità dovuti al momento di dimissioni, pensionamento o morte.

PARTE 3

Licenze per fornire servizi di sicurezza

21. *Richiesta di licenza* –

(1) Al fine di ottenere una licenza per la fornitura di servizi di sicurezza, la relativa domanda deve essere presentata all'Autorità su un modulo specifico e corredata da quanto segue:

- (a) la quota prevista, e
- (b) riferimenti al carattere e alla competenza del richiedente, come eventualmente richiesto dall'Autorità

e conterrà altre informazioni, ove la stessa Autorità le richieda.

(2) L'Autorità può pretendere che la firma apposta da chi presenta la domanda sia testimoniata da una persona elencata nell'apposita categoria di persone.

(3) Senza recare pregiudizio agli *articoli 24 e 36*, l'Autorità può –

- (a) chiedere che il candidato fornisca ulteriori informazioni sul proprio carattere, la situazione economica e la competenza, e verificare queste dichiarazioni, qualora lo ritenga necessario,
- (b) richiedere una verifica tramite affidavit o altro strumento, delle informazioni fornite dal candidato, e
- (c) richiedere al candidato di allegare al modulo un certificato rilasciato da un appartenente alla Garda Siochana di grado non inferiore a quello di commissario; detto certificato deve contenere notizie personali sul candidato come richiesto dall'Autorità.

(4) In questo articolo, i riferimenti al carattere, alla posizione finanziaria e alla competenza del richiedente sono quelli relativi al carattere, alla posizione finanziaria e alla competenza dei seguenti soggetti:

- (a) nel caso di una persona giuridica, i direttori,
- (b) nel caso di una partnership, i partner

e, in entrambe i casi, qualsiasi funzionario, segretario ovvero impiegato dell'ente interessato.

22. *Concessione o rifiuto della licenza*

(1) In conformità con il *comma (3) e gli articoli 24 e 25*, l'Autorità può concedere una licenza ad una persona, al fine di fornire un servizio di sicurezza.

(2) Quando decide di concedere o meno la licenza in oggetto, l'Autorità valuta le informazioni fornite ai sensi degli *articoli 21, 34 e 36*.

(3) L'Autorità rifiuterà di concedere la licenza nei seguenti casi:

- (a) il richiedente è una persona che:
 - (i) non è adatta a fornire un servizio di sicurezza;
 - (ii) ha meno di 18 anni,
 - (iii) non soddisfa qualche requisito citato in questa legge,
 - (iv) non ha pagato la cifra prevista.

(b) se il richiedente è una persona giuridica:

- (i) qualora qualsiasi direttore, segretario o impiegato con simili mansioni presso la persona giuridica in persona, ovvero chiunque agisca svolgendo una determinata funzione, non sia una persona inadatta adeguata a quella funzione presso la persona giuridica che fornisce il servizio di sicurezza.
- (ii) Se i *punti da (i) a (iv) del paragrafo (a)* si applicano alla persona giuridica

e

(c) nel caso il richiedente sia una partnership, se uno o più di uno dei punti da *(i) a (iv) del comma (a)* si applicano nei confronti di uno dei partner.

(4) A meno che non venga anticipatamente restituita, revocata o comunque cessi di essere applicata, una licenza rimane in vigore per un periodo di 2 anni dalla data di emissione oppure potrebbe essere concessa per un periodo più lungo.

(5) Una licenza –

(a) non conferisce alcun diritto di proprietà, e

(b) non può essere trasferita, assegnata o ipotecata, caricata ovvero altrimenti impegnata

23. Rinnovo di licenza

(1) Ogni licenza, a meno che non venga interrotta ai termini di questa legge, ai sensi degli *articoli 24, 25 e 26*, può essere rinnovata di volta in volta, secondo le modalità prevista.

(2) Una richiesta di rinnovo della licenza deve essere rinnovata entro i termini previsti.

(3) Se l’Autorità non decide su una licenza entro la data di scadenza della stessa, la licenza continuerà ad essere valida finché l’Autorità non decide in merito.

(4) Con le dovute modifiche, gli *articoli 21 e 22* si attuano relativamente all’applicazione ai sensi di questo articolo.

24. (Certificato di regolarità fiscale)

(1) In questo articolo:

per “Legge del 1997” si intende Il Testo Unico Fiscale del 1997;

per “Esattore Generale” si intende l’Esattore Generale nominato ai sensi dell’articolo 851 della Legge del 1997;

il termine “persona” non si riferisce all’individuo che fornisce un servizio di sicurezza mentre lavora, ma include –

- (a) se si tratta di persona giuridica, i direttori,
- (b) in caso di partnership, i partner;

per “certificato di regolarità fiscale” si intende un certificato conforme all’articolo 1095 (sostituito dall’articolo 127 (b) della Legge Finanziaria 2002) della Legge del 1997.

(2) L’Autorità rifiuta di concedere o rinnovare una licenza alla persona che non è dotata di certificato di regolarità fiscale.

(3) L’Autorità può comunque concedere o rinnovare una licenza se detta persona:

(a) ha richiesto un’attestazione fiscale almeno quattro mesi prima di fare domanda per il rinnovo;

- (i) la richiesta di licenza non è stata ancora valutata o
- (ii) la domanda è stata respinta ed è stato presentato un appello ai sensi dell’articolo 1094 (7) della Legge 1997, non ancora esaminato

e

(c) l’Autorità avrebbe concesso o rinnovato la licenza, tranne che per il *comma* (2)

4. L’Autorità informa l’Esattore Generale in merito ad una licenza concessa o rinnovata ai sensi del *comma* (3).

(5). La licenza scade nei seguenti casi:

- (a) se la richiesta di certificato di regolarità fiscale viene soddisfatta o concesso in appello il giorno in cui scadrebbe, se

il certificato fosse stato valido al momento della concessione o del rinnovo,

(b) se la richiesta viene respinta e

- (i) non si presenta appello contro il rifiuto ai sensi del suddetto art. 1094(7) entro 30 giorni dal respingimento stesso, alla scadenza di quel periodo, o
- (ii) è stato fatto l'appello ma non è andato a buon fine, 7 giorni dopo la sentenza d'appello e la decisione finale.

- (6). L'Esattore Generale notifica all'Autorità la decisione presa riguardo alla richiesta di certificato di regolarità fiscale, dell'appello contro il respingimento della domanda e della relativa sentenza finale.
- (7) Il riferimento di cui al *comma (3) (a) (ii)* all'articolo 1094(7) riguarda la misura applicata ai sensi del comma (6) dell'articolo 1095 (sostituito dall'articolo 127 (b) della Legge Finanziaria 2002) della Legge del 1997.

25 Documenti da allegare a determinate richieste

L'Autorità rifiuta di accogliere una richiesta di licenza o rinnovo di licenza:

- (a) se presentata da o per conto di una società, a meno che alla domanda non sia allegato un certificato di istituzione di personalità giuridica della società stessa, certificata dal registro delle società secondo l'articolo 370 (1) (b) della Companies Act 1963, con data non antecedente le 4 settimane precedenti la data della domanda, o
- (b) da o per conto di una persona che svolge un'attività con un nome diverso da quello del beneficiario dell'attività stessa, a meno che la domanda non sia corredata da copia di certificato di iscrizione della persona in questione ai sensi della Registration of Business Names Act (Legge sulla Registrazione dei nomi di imprese) del 1963, certificata in conformità all'articolo 16(1) (b) di quella Legge.

26. Diniego di rinnovo, sospensione, ecc... della licenza.

(1) Ai sensi dell'articolo 27, l'Autorità può:

- (a) rifiutare di rinnovare una licenza o
- (b) sospendere la licenza per un determinato periodo, in qualsiasi momento, ovvero revocarla

per ragionevoli motivi qualora il licenziatario –

- (i) abbia fornito informazioni false o fuorvianti per quanto riguarda la richiesta o il rinnovo della licenza,
- (ii) ha violato un articolo di questa Legge o una delle sue misure (indipendentemente dal fatto che il licenziatario sia stato condannato per un reato connesso a questa contravvenzione), oppure
- (iii) non è più adatto a fornire un servizio di sicurezza,

ovvero se l'Autorità non avrebbe concesso o rinnovato la licenza, qualora le informazioni ottenute successivamente alla concessione o al rinnovo fossero state disponibili prima.

(2) (a) L'Autorità –

- (i) nega il rinnovo di una licenza, sospendendola per un certo periodo, oppure revocandola, se esistono ragionevoli motivi per ritenere che mantenere in essere la licenza potrebbe mettere a rischio il benessere o l'incolumità di una o più persone, e
- (ii) notificare questa decisione al licenziatario.

(b) *L'articolo 27* non si applica alla decisione di cui a questo comma.

(3) Fatto salvo il *comma (1)*, se l'Autorità ha ragioni sufficienti per ritenere che il licenziatario -

- (a) si sia comportato male durante lo svolgimento del servizio di sicurezza, o
- (b) ha violato un articolo di questa Legge o una delle sue misure (indipendentemente dal fatto che il licenziatario sia stato condannato per un reato connesso a questa contravvenzione),

può avviare qualsiasi azione ritenga opportuna riguardo alla licenza e al licenziatario, come di seguito indicato-

- (i) revoca della licenza,
- (ii) sospensione della licenza per un determinato periodo,
- (iii) reprimenda,
- (iv) ammonimento,
- (v) cauzione,
- (vi) avviso.

(4) Una licenza sospesa non è valida durante il periodo della sospensione.

- (5) Una persona, la cui licenza è stata sospesa, deve attenersi alle direttive dell'Autorità riguardo alla consegna alla stessa della licenza e della tessera d'identità.

27. –Notifica del rifiuto al richiedente

(1) Se l'Autorità propone di:

- (a) rifiutare la concessione o il rinnovo di una licenza,
- (b) sospenderla per un determinato periodo, o
- (c) revocarla,

notifica la sua proposta al richiedente o al licenziatario, prendendo atto delle argomentazioni che lo stesso presenta per iscritto entro 14 giorni dalla notifica.

(2) Se, dopo aver valutato le argomentazioni, l'Autorità decide di rifiutare la concessione o il rinnovo di una licenza, sospingendola o revocandola, notifica la sua decisione e le relative motivazioni al richiedente o licenziatario, indicando anche la procedura per fare ricorso.

28. Variazione del servizio di sicurezza dato in concessione

- (1) Un licenziatario può richiedere all'Autorità una variazione del tipo o dei tipi di servizi di sicurezza relativi alla licenza.
- (2) Con le opportune modifiche, gli articoli 21 e 22 si applicano alla richiesta.

29. Tessere d'identità

(1) L'Autorità emette una tessera d'identità per ogni licenziatario.

(2) Ogni licenziatario

- (a) ha con sé la tessera d'identità quando svolge il servizio di sicurezza autorizzato dalla licenza, e
- (b) mostra immediatamente, su richiesta, la tessera d'identità alla persona per la quale sta svolgendo il servizio di sicurezza tramite la licenza in questione, e le permette di ispezionare la tessera stessa.

(3) Un operatore della Garda Siochána può richiedere ad una persona, che ritiene stia svolgendo un servizio di sicurezza, di mostrare immediatamente la tessera d'identità emessa a favore di quella persona insieme alla concessione della licenza che autorizza lo svolgimento del servizio.

(4) Chi esibisce una tessera d'identità ai sensi del *comma (3)* permette alla persona cui la esibisce di ispezionarla.

(5) Se un individuo non si attiene a quanto previsto dal *comma (3)* o *(4)*, l'operatore della Garda Siochàna può chiedergli le generalità.

(6) Il potere conferito a un operatore della Garda Siochàna ai sensi dei *comma (3)* e *(5)* può essere esercitato anche da un ispettore.

(7) (a) in questo comma "tessera d'identità" si riferisce ad una tessera o ad altra forma di identificazione emessa dall'Autorità

(b) Una persona non

(i) mostra per l'ispezione la tessera d'identità di un'altra persona, o

(ii) con l'intenzione di ingannare, fa o usa un documento che sostiene essere una tessera d'identità, altera una tessera d'identità o usa una tessera alterata.

(c) Chi viola il *paragrafo (b)* è punibile con una multa non superiore ai € 3,000 o alla detenzione per un periodo non superiore ai 12 mesi ovvero ad entrambe.

(8) Un operatore della Garda Siochàna può arrestare senza mandato

(a) una persona che rifiuta di esibire la tessera d'identità, laddove le viene richiesto di farlo ai sensi del *comma (3)* o non permette che detta tessera venga ispezionata ai sensi del *comma (3)* dalla persona cui viene esibita.

(b) Una persona che

(i) non fornisce le generalità quando gli viene richiesto di farlo ai sensi del *comma (5)*, o

(ii) fornisce generalità che l'operatore ritiene, con giusta causa, essere false,

oppure

(c) una persona che l'operatore ritiene, con giusta causa, sospettata di violazione del *comma (7) (b)*.

(9) Colui il quale

- (a) contravviene al *comma (2) (a) o (4)*, oppure
- (b) non soddisfa una richiesta di cui al *comma (2) (b) o un requisito di cui al comma (3) o (5)*

commette un reato minore, punibile con una pena pecuniaria non superiore ai € 2,000.

- (10) In un procedimento per un reato di cui al *comma (2) o (3)*, il convenuto deve provare di avere una scusa ragionevole per non avere ottemperato al comma interessato.

30. Cartellini di riconoscimento

- (1) Una persona appartenente ad una determinata categoria di licenziatari indossa il cartellino di riconoscimento quando espleta il servizio di sicurezza.
- (2) Una persona non
 - (i) indossa il badge identificativo di un altro, o
 - (ii) con l'intenzione di ingannare, fa o usa un documento che sostiene essere un badge d'identità, altera un badge d'identità o ne usa uno alterato.
- (3) Chi viola il *comma (1) o (2)* è punibile per aver commesso un reato minore e condannato a pena pecuniaria non superiore ai € 3,000 o alla detenzione per un periodo non superiore ai 12 mesi ovvero ad entrambe.
- (4) In un procedimento per un reato di cui al *comma (1)*, il convenuto deve provare di avere una scusa ragionevole per non avere ottemperato al comma interessato.
- (5) In questo articolo

Per “badge d'identità” si intende il cartellino di riconoscimento

- (a) dove viene chiaramente riportato il numero di licenza del relativo licenziatario;
- (b) forma, contenuto e dimensioni sono quelli previsti per i cartellini di identità che devono essere indossati dagli appartenenti ad una data categoria di licenziatari, e
- (c) quando indossati, devono essere ben visibili,

per “determinata categoria” si intende una categoria determinata ai sensi di questo articolo.

31. Rilascio del duplicato della licenza o della tessera d'identità

Una volta appurato che la licenza o la tessera d'identità sono stati smarriti o distrutti, l'Autorità può emettere un duplicato, dietro pagamento di una determinata somma.

32. Riconsegna della licenza

(1) Laddove

- (a) una licenza viene sospesa, revocata, o scade, oppure
- (b) il licenziatario cessa di fornire il servizio di sicurezza,

il licenziatario restituisce all'Autorità, secondo la procedura prestabilita, la licenza e la tessera di identità che gli erano state consegnate.

- (2) In caso di sospensione, revoca o scadenza di una licenza, un ispettore può sequestrare e trattenere la licenza e la tessera d'identità precedentemente emesse.
- (3) Chi viola il *comma (1)* è punibile per direttissima con una multa non superiore ai € 2,000.

33. Registro dei licenziatari

- (1) Non appena possibile, dopo l'entrata in vigore di questo articolo, ai fini di questa legge, l'Autorità può creare e tenere un registro dei licenziatari, noto come "il Registro della Sicurezza Privata", di seguito menzionato come "Il Registro".
- (2) La forma del Registro può essere quella prevista di volta in volta, e contenere entrate e voci aggiuntive.
- (3) Il Registro si trova presso gli uffici dell'Autorità e può essere consultato gratuitamente da chiunque durante l'orario d'ufficio.
- (4) Su richiesta, l'Autorità può rilasciare una copia dell'iscrizione nel Registro, dietro pagamento di una certa somma, qualora sia prevista, che comunque non ecceda il costo ragionevole di una fotocopia.
- (5) In qualsiasi procedimento, un documento che si suppone essere copia di un'iscrizione e che deve essere certificato da un funzionario dell'Autorità come copia fedele dell'iscrizione in questione - senza bisogno di accertare che la firma apposta a prova della certificazione del documento interessato sia quella del funzionario di cui sopra - deve essere ricevuto come prova d'iscrizione e, a meno che non si dimostri il contrario, deve essere considerato come copia fedele dell'iscrizione stessa e dunque come prova dei fatti ivi contenuti.
- (6) Entro un mese dalla creazione del Registro, l'Autorità ne fa stampare e pubblicare una copia, ripetendo questa procedura annualmente.

- (7) Non appena il Registro viene pubblicato, l'Autorità ne fa distribuire una copia a tutti i commissariati della Garda, dove può essere consultata da chiunque durante il normale orario di lavoro.

34. Fornitura di informazioni da parte della Garda Siochana

- (1) L'Autorità può chiedere al capo della Polizia della Garda Siochana di fornire le informazioni indispensabili per un corretto espletamento delle funzioni, riguardo a chiunque faccia domanda per la licenza o ai licenziatari.
- (2) Fatte salve le disposizioni contenute nelle altre leggi, il Capo della Polizia si attiene a soddisfare ogni richiesta su questo argomento.

35. Presentazione o esibizione della licenza

L'articolo 29 si applica relativamente al possesso o all'esibizione di una licenza in caso di ispezione, così come si applica per il possesso e l'esibizione di una tessera d'identità, con la differenza che, laddove il licenziatario è una società, è sufficiente la conformità ai *commi* (2)(b) e (3) di detto articolo, se la licenza

- (a) è tenuta presso la sede della società,
- (b) è tenuta ben in vista, e
- (c) è disponibile, su richiesta, per l'ispezione da parte di un funzionario della Garda Siochana, un ispettore ovvero un'altra persona alla quale il licenziatario sta fornendo un servizio di sicurezza,

con altre modifiche necessarie.

36. Notifica di condanna per reato

- (1) Chi richiede una licenza ed è stato condannato per un reato (tranne che per un reato andato in prescrizione), o nei cui confronti un processo è pendente, ai sensi della legge nazionale o di un altro Stato, informa l'Autorità della condanna o del procedimento in corso, secondo i modi e i tempi stabiliti, fornendo i dettagli richiesti.
- (2) Nei termini previsti, il licenziatario può comunicare all'Autorità altre questioni, laddove previsto.
- (3) Chi viola il *comma* (1) o (2) è punibile per direttissima con una multa non superiore ai € 3,000 o alla detenzione per un periodo non superiore ai 12 mesi ovvero ad entrambe.
- (4) La persona non viene condannata per un reato ai sensi di questo articolo, se il tribunale appura che, il richiedente o licenziatario sia stato condannato per un reato ovvero nei suoi confronti sia pendente un processo per fatti commessi

fuori dallo Stato, e quindi quel reato non corrisponde a nessuno dei reati previsti dal diritto nazionale.

37. Divieto di fornire servizi di sicurezza non autorizzati

- (1) Un datore di sicurezza privata oppure una persona citata in uno qualsiasi dei comma della definizione “servizio di sicurezza” dell’*articolo 2 (1)*, dopo l’attuazione del paragrafo interessato, non può fare uso di
 - (a) pubblicità,
 - (b) esibizione di distintivi, tesserini o altri oggetti atti ad indicare la sua posizione di licenziatario, o
 - (c) altro

al fine di dare rilievo alla propria disponibilità a fornire questo tipo di servizio, a meno che l’individuo interessato non detenga una licenza ai sensi di questa Legge, che lo autorizza a fornire quel particolare servizio.

- (2) Il comma (1) si applica, con le dovute modifiche, alle persone giuridiche e alle società prive di personalità giuridica, così come al singolo individuo.
- (3) Chi viola il *comma (1)*
- (4) commette un reato e
 - (a) è punibile con una multa non superiore ai € 3,000 o alla detenzione per un periodo non superiore ai 12 mesi ovvero ad entrambe, oppure
 - (b) può essere condannato per un reato che prevede la detenzione fino a 5 anni, una sanzione pecuniaria, oppure entrambe.

38. Divieto di impiego di persone non autorizzate

- (1) Uno è possibile impiegare una persona, ovvero ingaggiare un contraente autonomo, per la fornitura di un servizio di sicurezza, se non possiede la relativa licenza, che è invece requisito fondamentale per fornire il servizio.
- (2) Chi viola il *comma (1)*
 - (a) è punibile con una multa non superiore ai € 3,000 o alla detenzione per un periodo non superiore ai 12 mesi ovvero ad entrambe, oppure
 - (b) può essere condannato per un reato che prevede la detenzione fino a 5 anni, una sanzione pecuniaria, oppure entrambe.
- (3) Nei procedimenti per violazione del *comma (1)* si deve provare che la persona che fornisce il servizio di sicurezza ha esibito al convenuto
 - (a) la sua tessera d’identità o licenza, se si tratta di un individuo,
 - (b) altrimenti, la tessera della persona interessata.

PARTE 4

Reclami nei confronti dei concessionari delle licenze

Inchiesta sui reclami. 39.-(1) Chiunque può presentare all'Autorità un reclamo per iscritto nei confronti di un concessionario di licenza relativamente alla condotta di quest'ultimo nell'atto di fornire un servizio di sicurezza, incluse presunte violazioni da parte del concessionario della licenza delle disposizioni della presente Legge o eventuali altre norme da essa derivate.

(2) Allorché riceve detto reclamo l'Autorità, una volta accertato che il reclamo è fatto in buona fede e che non è futile né vessatorio, svolgerà un'inchiesta dando la possibilità sia al concessionario della licenza che al querelante di essere ascoltati durante l'inchiesta.

(3) Al completamento dell'indagine-

(a) l'Autorità può decidere di non confermare il reclamo;

(b) se l'Autorità ritiene per motivi ragionevoli che il concessionario di licenza-

(i) ha avuto una cattiva condotta nell'atto di fornire un servizio di sicurezza o

(ii) ha violato una delle disposizioni della presente Legge o delle norme da essa derivate (sia nel caso in cui il concessionario della licenza sia stato condannato per un reato derivante da tale violazione che nel caso contrario),

essa può adottare, in relazione alla licenza o al concessionario della licenza, quella che tra le seguenti misure ritiene adeguata alle circostanze del caso:

(I) revoca della licenza;

(II) sospensione della licenza per un periodo specifico;

(III) ammonimento;

(IV) diffida;

(V) avvertimento;

(VI) avviso

e notificherà al querelante ed al concessionario di licenza la propria decisione;

(c) se l'Autorità ritiene per motivi ragionevoli che la sicurezza o il benessere di una o più persone sono messi a rischio dal proseguimento della validità della licenza, essa revoca la licenza o la sospende per un periodo determinato notificando al querelante

ed al concessionario della licenza la propria decisione; in tal caso non si applica l'articolo 27.

PARTE 5

Ricorsi contro la decisione dell'autorità

Commissione dei Ricorsi per la Sicurezza Privata 40.-(1) Si istituisce un organo denominato Commissione dei Ricorsi per la Sicurezza Privata (di seguito denominato "la Commissione dei Ricorsi"), o *An Bord Achomhairc um Shlándáil Phríobháideach* in lingua irlandese, per ricevere e decidere sui ricorsi contro le decisioni dell'Autorità.

(2) La Commissione dei Ricorsi è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

(3) Le disposizioni dell'*Allegato 2* si applicano in relazione alla Commissione dei Ricorsi.

Ricorso all'Alta Corte sulle Controversie giuridiche 41.-(1) Entro 3 mesi dalla data di decisione in merito al ricorso da parte della Commissione dei Ricorsi una delle parti in causa può appellarsi all'Alta Corte su eventuali controversie giuridiche derivanti dalla decisione.

(2) La Corte può confermare la decisione o sospenderla e prendere un'altra delle decisioni che avrebbe potuto prendere la Commissione dei Ricorsi o rimandare il caso alla Commissione dei Ricorsi per il riesame.

(3) Non si può presentare un ricorso avverso una decisione della Corte ai sensi del presente articolo senza sua autorizzazione.

PARTE 6

Servizi di sicurezza forniti da persone degli Stati Membri UE

Interpretazione 42.-In questa Parte:
"autorità corrispondente" significa un'autorità in uno Stato Membro delle Comunità Europee che

(a) ha funzioni che sostanzialmente corrispondono a quelle dell'Autorità e

(b) viene definita dall'Autorità come tale autorità;

“persona interessata” significa una persona che

- (a) possiede una licenza o altra forma di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e in corso di validità che autorizza tale persona a fornire un servizio di sicurezza che corrisponde ad un servizio di sicurezza fornito da una delle persone menzionate nella definizione di “servizio di sicurezza” all'*articolo 2(1)*,
- (b) propone di fornire o fornisce un servizio di sicurezza nello Stato e
- (c) non è oggetto di un divieto dell'Autorità a fornire tale servizio di sicurezza.

Applicazione della Legge alle persone interessate

43.- Ai fini del controllo e della supervisione delle persone interessate per la tutela del pubblico nonché dell'indagine e della decisione in merito ad eventuali reclami nei loro confronti, la presente Legge si applica a dette persone con gli emendamenti specificati nell'*Allegato 3* e con ogni altro emendamento eventualmente necessario.

Previa notifica di precedenti penali o di procedimenti in corso da parte della persona interessata

44.-(1) Una persona interessata che sia stata condannata per un reato (purché non sia un reato caduto in prescrizione) o nei cui confronti vi sia un procedimento penale in corso per tale reato, in conformità alla legge dello Stato o di un altro Stato, prima di fornire un servizio di sicurezza nello Stato, deve notificare all'Autorità nel modo previsto la condanna o il procedimento in corso fornendole al riguardo tutti i particolari previsti.

(2) Fatto salvo l'*articolo 27*, al ricevimento della notifica o quando viene altrimenti a conoscenza della condanna o del procedimento in corso l'Autorità può, se ritiene che la persona interessata non è adatta e adeguata a fornire un servizio di sicurezza nello Stato, proibire alla persona di fornire tale servizio di sicurezza o proibirglielo per un periodo di tempo determinato.

(3) Una persona interessata che viola il *comma 1* o che fornisce un servizio di sicurezza in violazione ad un divieto ai sensi del *comma 2* commette un reato punibile con un'ammenda non superiore a 3000 euro o con la reclusione per un periodo non superiore a 12 mesi o con entrambe.

(4) Una persona non può essere condannata per un reato di cui al presente articolo qualora la corte ritenga che, nel caso di una persona già condannata per un reato o nei confronti della quale un procedimento è in corso non nel territorio dello Stato, il reato non

corrisponde ad un alcuna fattispecie di reato prevista dalla legislazione dello Stato.

(5) Il presente articolo non pregiudica l'*articolo 36*, come emendato dal *paragrafo 9* dell'*Allegato 3*.

Divieto alle
persone
interessate di
fornire un servizio
di sicurezza

45.- Fatto salvo l'*articolo 27*, l'Autorità può in qualsiasi momento, se ritiene per ragionevoli motivi che una persona interessata non è o non è più una persona adatta e adeguata a fornire un servizio di sicurezza nello Stato, proibire alla persona di fornire tale servizio o proibirglielo per un periodo di tempo determinato.

Rapporti con
le autorità
corrispondenti

46.-(1) L'Autorità comunica all'autorità corrispondente competente:

(a) eventuali azioni intraprese dall'Autorità ai sensi dei *commi 26, 39, 44 o 45* nei confronti della persona interessata,

(b) il ricevimento di un ricorso della persona interessata ed il risultato di tale ricorso o di eventuali procedimenti seguenti nonché

(c) eventuali reati di cui alla presente Legge commessi dalla persona interessata.

(2) L'Autorità collabora con le autorità corrispondenti e fornisce loro assistenza al fine di garantire l'effettiva esecuzione delle funzioni proprie e delle autorità suddette in relazione alle persone interessate.

(3) L'Autorità pubblica su *Iris Oifigiúil* un elenco delle autorità corrispondenti da essa designate per il tempo necessario.

Effetto della
revoca o della
sospensione
della licenza o
altra
autorizzazione
della persona
interessata.

47. Qualora una licenza o altra forma di autorizzazione rilasciata da un'autorità corrispondente ad una persona interessata venga revocata o sospesa dall'autorità stessa:

(a) questa Parte e l'*Allegato 3* non si applicheranno più nei confronti di detta persona e

(b) la persona interessata sarà da considerarsi come una persona non titolare di una licenza

a partire dalla data di revoca o durante il periodo di sospensione.

PARTE 7

Disposizioni varie

Reati

48.-(1) Chiunque

- (a) faccia una dichiarazione falsa e fuorviante in una richiesta o notifica di ricorso ai sensi della presente Legge o in altro documento da essa previsto o fornisce informazioni false o fuorvianti all'Autorità o alla Commissione dei Ricorsi,
- (b) essendo un concessionario di licenza a cui sia stata notificata la sospensione o la revoca della licenza, presenti la licenza o la tessera d'identità ad un'altra persona al fine di fornire un servizio di sicurezza a tale persona ovvero
- (c) essendo un concessionario di licenza, manca o si rifiuta di tenere i registri previsti o di fornire all'Autorità le informazioni o le relazioni previsti

commette un reato punibile con un'ammenda non superiore a 3000 euro o con la reclusione per un periodo non superiore a 12 mesi o con entrambe.

(2) Qualora

un reato di cui alla presente Legge è commesso da una persona giuridica e

si prova che tale reato è stato commesso con il consenso, la connivenza o l'approvazione ovvero sia attribuibile alla negligenza di una persona che fosse

un direttore, dirigente segretario o altro simile funzionario della persona giuridica ovvero

una persona che dichiaratamente agiva in tale funzione

anche tale persona è da considerarsi colpevole di reato e quindi perseguibile e punibile come se fosse responsabile del reato menzionato sopra.

(3) Quando gli affari di una persona giuridica sono gestiti dai suoi membri, si applica il *comma 2* in relazione agli atti o mancanze di un membro in relazione alle sue funzioni di gestione come se egli fosse un direttore o dirigente della persona giuridica.

(4) Si applicano i *commi* 2 e 3, con i necessari emendamenti, in relazione ai reati previsti dalla presente Legge commessi da una persona non giuridica.

(5) L'Autorità può intentare un procedimento sommario e perseguire per un reato ai sensi della presente Legge.

Ricevimento
della notifica o
comunicazione

49.-(1) Una notifica o comunicazione indirizzata ad una persona dall'Autorità o dalla Commissione dei Ricorsi ai sensi della presente Legge deve essere consegnata in uno dei modi seguenti:

- (a) consegnandola all'interessato;
- (b) lasciandola all'indirizzo in cui l'interessato normalmente risiede o svolge la sua attività lavorativa;
- (c) spedendola tramite posta raccomandata prepagata in busta indirizzata all'interessato a detto indirizzo;
- (d) qualora l'interessato abbia fornito un indirizzo per le comunicazioni, lasciandola a tale indirizzo o spedendola tramite posta raccomandata prepagata in busta indirizzata all'interessato a detto indirizzo;

(e) qualora

- (i) l'Autorità o la Commissione dei Ricorsi ritengano che tale comunicazione debba essere data immediatamente e
- (ii) vi sia un fax all'indirizzo di cui ai *paragrafi* (b) e (d),

la comunicazione viene trasmessa a tale fax.

(2) (a) Qualora una notifica o comunicazione venga trasmessa tramite posta raccomandata prepagata, essa si considera ricevuta dall'interessato il terzo giorno successivo al giorno in cui è stata spedita.

(b) Quando trasmessa via fax, si considera ricevuta dalla persona quando il fax genera un messaggio che conferma la riuscita della trasmissione della comunicazione.

(3) Ai fini del presente articolo, una società registrata in conformità alla Legge sulle Società dal 1963 al 2003 è

ritenuta essere residente all'indirizzo registrato ed ogni altra persona giuridica o non giuridica è da considerarsi residente presso la sua sede principale o domicilio professionale.

Entrata in vigore della decisione dell'Autorità **50.**-(1) Il presente articolo si applica ad una decisione dell'Autorità che

- (a) nega il rinnovo di una licenza,
- (b) sospende o revoca una licenza o
- (c) contiene un ammonimento, una diffida oppure un avvertimento o un avviso.

(2) Fatto salvo il *comma 3*, una decisione dell'Autorità a cui si applica il presente articolo entra in vigore alla scadenza del periodo entro il quale si può presentare ricorso contro di essa, a meno che non venga debitamente presentato il ricorso, nel qual caso la decisione viene sospesa fino alla conclusione del procedimento di ricorso (incluso il procedimento di cui all'*articolo 41*).

(3) una decisione dell'Autorità di revoca o sospensione di una licenza, se presa perché a suo parere la sicurezza o il benessere di una o più persone possono essere messi a rischio dalla continuazione della validità della licenza, entra in vigore quando la decisione, che specifica i motivi in base ai quali è stata presa, viene ricevuta o si ritiene essere stata ricevuta dal concessionario di licenza.

Regolamento

51.-(1) Il Ministro può tramite regolamento stabilire tutte le disposizioni accessorie o indirette che ritiene necessarie od opportune al fine di dare piena applicazione alla presente Legge.

(2) L'Autorità, con il consenso del Ministro, può, tramite regolamento, disciplinare ogni materia di cui alla presente Legge come prescritto nonché

- (a) le categorie di licenze che possono essere rilasciate dall'Autorità,
- (b) le procedure che regolano
 - (i) la concessione e il rinnovo delle licenze (inclusi i relativi termini)
 - (ii) la riconsegna delle licenze e delle tessere d'identità e

- (iii) la trattazione dei reclami di cui al *comma 39*,
- (c) il formato delle licenze e delle tessere d'identità,
- (d) i canoni che i concessionari delle licenze o particolari categorie di concessionari devono rispettare nella fornitura dei servizi di sicurezza,
- (e) i requisiti per le licenze,
- (f) i registri da tenere nonché le informazioni e i rendiconti che i concessionari di licenze devono fornire e
- (g) diverse tasse o esenzioni dal pagamento delle stesse, ovvero l'esonero, il differimento o il rimborso delle tasse (in tutto o in parte), in diverse circostanze o serie di circostanze o in diversi casi o serie di casi.

(3) L'Autorità presenta una bozza di proposta di regolamento al Ministro per la valutazione.

Disposizione transitoria. **52.**-(1) Nel presente articolo “data critica” significa, in relazione ad una persona che fornisce un servizio di sicurezza, la data in cui la persona è tenuta ad essere in possesso di una licenza ai sensi della presente Legge.

(2) La presente Legge non si applica in relazione ad una persona

- (a) che, immediatamente prima della data critica, già forniva un servizio di sicurezza,
- (b) che intende continuare a fornire un servizio dopo quella data
- (c) che ha presentato all'Autorità la richiesta di concessione della licenza entro tale data e
- (d) la cui richiesta non è stata definita.

(3) Ai fini del *comma 2* una richiesta di concessione della licenza è da ritenersi non definita

quando al richiedente non è stata notificata la decisione di rifiuto di concessione della licenza da parte dell'Autorità
o

avendo il richiedente ricevuto la notifica, finché

- (h) non sia trascorso un mese dalla notifica e non sia stato presentato ricorso avverso la decisione o
- (i) non sia stato definitivamente concluso un procedimento di ricorso avverso la decisione.

(4) (a) Qualora l'Autorità abbia rigettato la richiesta, essa può, se ritiene che la sicurezza o il benessere di una o più persone possono essere messi a rischio dalla continuazione della fornitura del servizio di sicurezza da parte del richiedente, dichiarare che il presente articolo non si applica più al richiedente informando lo stesso della sua decisione di effettuare detta dichiarazione specificando i motivi di tale decisione.

(b) Il presente articolo non si applicherà più al richiedente dal momento in cui lo stesso riceve o si ritiene abbia ricevuto la comunicazione.

articolo 6.

ALLEGATO 1

Autorità per la Sicurezza Privata

Comitati consultivi, consulenti e consiglieri

- 1.- (1) (a) L'Autorità, previa approvazione del Ministro, può di tanto in tanto nominare tanti comitati consultivi e tanti consulenti e consiglieri, quanti ne consideri necessari, affinché le forniscano assistenza nell'espletamento delle sue funzioni.

(b) L'approvazione del Ministro è soggetta al consenso del Ministro delle Finanze per tutto ciò che attiene ai compensi o alle spese di cui al *sottoparagrafo (3)*.

(2) La nomina di una persona in seno ad un comitato consultivo o in qualità di consulente o consigliere dura per tutto il periodo ritenuto necessario, ed è soggetta a detto termine e alle condizioni che l'Autorità riterrà adeguate.

(3) I compensi e le spese stabilite dal Ministro, previo consenso del Ministro delle Finanze, relativi ad un membro di un comitato consultivo ovvero ad un consulente o consigliere, sono pagati con fondi a disposizione dell'Autorità.

(4) Un comitato consultivo é formato da persone che hanno conoscenze ed esperienze specifiche connesse agli obiettivi del comitato in questione.

(5) L'Autorità può, in qualsiasi momento, sciogliere il comitato consultivo.

(6) L'Autorità garantisce la presenza di una percentuale equilibrata di membri di sesso maschile e di membri di sesso femminile in seno ad un comitato consultivo.

Riunioni dell'Autorità

- 2.- (1) L'Autorità si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno per l'espletamento delle sue funzioni e comunque in un anno tiene almeno una riunione ogni trimestre.

(2) Il Ministro può stabilire la data, l'ora e il luogo della prima riunione dell'Autorità.

(3) In una riunione dell'Autorità:

- (a) il quorum é costituito da 4 o più persone (ma non meno di 4) scelte di volta in volta dall'Autorità,
 - (b) il presidente, se presente, presiede,
 - (c) nel caso in cui il presidente non sia presente, o se la carica di presidente sia vacante, i membri presenti nominano presidente della riunione uno di loro,
 - (d) ciascun membro presente ha a disposizione un voto,
 - (e) tutte le questioni sono decise dalla maggioranza dei voti dei membri presenti che votano su quella determinata questione, e
 - (f) se vi è un'equa divisione di voti, il presidente della riunione ha a disposizione un secondo voto o voto preponderante.
- (4) Fatta salva la presente legge o i regolamenti da essa derivanti, l'Autorità può stabilire la propria procedura.

Posti vacanti tra i membri

3.- (1) Fatto salvo il *paragrafo 2(3)(a)*, l'Autorità e qualsiasi comitato (compreso un comitato consultivo) da essa nominato possono agire nonostante vi sia una o più vacanze fra i propri membri.

(2) Nel caso in cui si verifichi una vacanza, il Ministro o l'Autorità fa in modo, a seconda del caso, di coprire detta vacanza il più presto possibile.

Contabilità e revisione

- 4.- (1) Il Direttore Generale, d'accordo con l'Autorità
- (a) presenta al Ministro le previsioni relative alle entrate e alle uscite, secondo le modalità e nel rispetto del periodo e dei tempi stabiliti dal Ministro, e
 - (b) fornisce al Ministro tutte le informazioni che lui stesso potrebbe richiedere riguardo a dette previsioni nonché riguardo alle proposte ed ai piani dell'Autorità per il periodo specificato dal Ministro.

(2) Il Direttore Generale, sotto la direzione dell'Autorità, conserva, in tale forma e nel rispetto dei periodi di contabilità come da approvazione del Ministro e con il consenso del Ministro delle Finanze, tutta la contabilità ordinaria relativa ai fondi ricevuti e spesi dall'Autorità, compresi la contabilità relativa alle entrate e alle uscite e il bilancio.

(3) (a) L'Autorità, il Direttore Generale e qualsiasi membro competente del personale, allorquando richiesto dal Ministro, acconsentono che le persone nominate dal Ministro esaminino i conti dell'Autorità relativi a un determinato anno finanziario o altro periodo ed agevolano detti controlli; l'Autorità deve pagare al Ministro le quote da questi eventualmente fissate in seguito a tali controlli.

(b) In questo comma, "membro competente del personale" significa un membro del personale dell'Autorità a cui sono stati assegnati in modo pertinente le mansioni relative alla suddetta contabilità.

(4) (a) La contabilità dell'Autorità viene da essa approvata appena possibile (ma non più tardi di tre mesi dalla fine del periodo di contabilità a cui si riferisce) e dalla stessa sottoposta all'esame del Controllore e Revisore Contabile Generale.

(b) Una copia della contabilità nonché la relazione del Controllore e Revisore Contabile Generale relativa a detta contabilità vengono presentati ai membri dell'Autorità e al Ministro non appena possibile; il Ministro quindi produce copia di detta contabilità e della relazione da presentarsi a ciascuna Camera del Parlamento (Oireachtas).

Contabilità del Direttore Generale sottoposta all'esame del Comitato per i Conti Pubblici

5.- (1) Il Direttore Generale deve, quando così richiesto dal Comitato del Dáil Eireann istituito mediante Regolamenti Interni del Dáil Eireann per esaminare e informare il Dáil Eireann sui rendiconti di stanziamento e sulle relazioni del Controllore e Revisore Contabile Generale, dare prova al Comitato circa:

(a) la regolarità e la giustezza delle transazioni registrate o di cui è richiesta la registrazione nella contabilità di cui al *paragrafo 4(2)*,

(b) l'economia e l'efficienza dell'Autorità nell'uso delle sue risorse,

- (c) i sistemi, le procedure e le prassi da essa impiegati allo scopo di valutare l'efficacia delle sue operazioni, e
- (d) le questioni che lo riguardano a cui si fa riferimento in una relazione specifica redatta dal Controllore e Revisore Contabile Generale di cui ai sensi dell'articolo 11(2) della Legge (Emendamento) 1993 sul Controllore e Revisore Contabile Generale ovvero in qualsiasi altra sua relazione (che faccia riferimento ad una questione di cui al punto (a), (b), (c) presentata dinnanzi al Dáil Eireann.

(2) Nel fornire prova al Comitato, il Direttore Generale non mette in discussione né esprime alcuna opinione circa il merito di una politica adottata dal Governo o da un Ministro del Governo ovvero circa il merito degli obiettivi di tale politica.

Contabilità da sottoporre all'esame di altri Comitati del Parlamento Nazionale (Oireachtas)

6.- (1) Nel presente paragrafo, si intende per "Comitato" un comitato nominato da una delle due Camere del Parlamento Nazionale (Oireachtas) o congiuntamente da entrambe le due Camere dell'Oireachtas (diverso dal Comitato di cui al *paragrafo 5* o dal Comitato per gli Interessi dei Membri del Seanad Eireann) ovvero un sottocomitato di tale comitato.

(2) Fatto salvo il *sottoparagrafo (3)*, il Direttore Generale deve, su richiesta per iscritto di un Comitato, presentarsi dinnanzi ad esso al fine di fornire un resoconto sull'amministrazione generale dell'Autorità.

(3) Il Direttore Generale non deve fornire nessun resoconto dinnanzi ad un Comitato relativamente a questioni che sono o sono state o possono essere in futuro oggetto di procedimento penale di fronte ad una corte o tribunale dello Stato.

(4) Se il Direttore Generale è dell'opinione che la questione per la quale gli viene richiesto di fornire un resoconto dinnanzi ad un Comitato è una questione a cui si applica il *sottoparagrafo (3)*, deve informare per iscritto il Comitato, esprimendo la sua opinione e spiegandone le motivazioni, a meno che tale informazione non venga fornita al Comitato nel momento in cui il Direttore Generale si trova dinnanzi ad esso.

(5) Qualora il Direttore Generale abbia informato un Comitato circa la sua opinione ai sensi del *sottoparagrafo (4)* e quest'ultimo non ritiri la propria richiesta in quanto si riferisce ad una materia oggetto di tale opinione:

- (a) il Direttore Generale può, ma non più tardi di 21 giorni dopo essere stato informato dal Comitato circa la sua decisione di non ritirare la richiesta, appellarsi, con procedimento rapido, all'Alta Corte al fine di stabilire se la questione sia contemplata o meno dal *sottoparagrafo (3)*, ovvero
 - (b) il Presidente del Comitato può, a nome del Comitato stesso, presentare tale istanza,
- e l'Alta Corte può quindi decidere in merito.

(6) Nelle more della definizione di una istanza di cui al *sottoparagrafo (5)*, il Direttore Generale non si presenta dinnanzi al Comitato per fornire un resoconto sulla questione oggetto dell'istanza.

(7) Nel caso in cui l'Alta Corte stabilisca che alla questione in oggetto si applica il *sottoparagrafo (3)*, il Comitato ritira la sua richiesta concernente detta questione ma, se l'Alta Corte stabilisce che non si applica suddetto sottoparagrafo, il Direttore Generale deve presentarsi dinnanzi al Comitato per fornire un resoconto sulla questione.

Sigillo dell'Autorità

7.- (1) L'Autorità deve provvedere, al più presto dal momento della sua costituzione, a fornirsi di un proprio sigillo.

(2) Il sigillo dell'Autorità, quando apposto su un documento, può essere autenticato dalle firme:

- (a) del presidente o di un altro membro da questi autorizzato ad agire in sua vece, e
- (b) del Direttore Generale o di un membro del personale dell'Autorità autorizzato a tal fine.

(3) Qualsiasi contratto o strumento che, se stipulato o perfezionato da un singolo non richiederebbe l'apposizione del sigillo, può essere stipulato o perfezionato per conto dell'Autorità da una qualsiasi persona che sia stata, in generale o nello specifico, autorizzata dall'Autorità a tal fine.

(4) Il sigillo dell'Autorità viene depositato presso l'ufficio giudiziario competente.

(5) In tutti i procedimenti, un documento che si dichiara essere stato prodotto o emesso dall'Autorità e su cui è stato apposto il sigillo di quest'ultima e debitamente autenticato in base a quanto stabilito nel *sottoparagrafo (2)*, viene accettato come prova e deve, a meno che non si dimostri il contrario, essere ritenuto tale e quindi prova di quanto in esso riportato.

Divieto di influenze illecite

8.- (1) Una persona che si mette in contatto con un membro dell'Autorità ovvero con il Direttore Generale ovvero con un membro del personale dell'Autorità allo scopo di influenzare in modo illecito le decisioni che devono essere prese dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni commette reato ed è punibile con una sanzione pecuniaria non superiore a 2.000 euro.

(2) Se la persona contattata ritiene che il contatto verificatosi rappresenta una violazione al *sottoparagrafo (1)*, non deve incoraggiarlo ulteriormente e ne dà immediata comunicazione, per iscritto, l'Autorità; quest'ultima accusa per iscritto il ricevimento di tale comunicazione.

Somme pagabili all'Autorità

9.- (1) Qualsiasi richiesta in relazione alla quale è esigibile il pagamento di una somma non deve essere evasa dall'Autorità a meno che detta somma non sia stata da essa ricevuta.

(2) Dette somme vengono versate o messe a disposizione dell'Erario secondo quanto stabilito dalle direttive del Ministro delle Finanze e riguardo ad esse non si applica la Public Offices Fees Act del 1879.

ALLEGATO 2

COMMISSIONE D'APPELLO PER LA SICUREZZA PRIVATA

PARTE 1

GENERALE

Composizione

1. La Commissione d'Appello è composta dal Presidente e da un ulteriore numero di persone pari a quello che il Ministro - con il consenso del Ministro delle Finanze - ritiene di volta in volta necessario per un rapido espletamento delle proprie funzioni.

Nomina

2. Il Presidente e gli altri membri della Commissione d'Appello vengono nominati dal Governo e, conformemente a questo allegato, svolgono la propria funzione nei termini e alle condizioni stabilite dal Governo.

Presidente

- 3.-(1) (a) Il Presidente deve svolgere la professione legale (avvocato o procuratore legale) da almeno 7 anni.

(b) Un Presidente che smetta di svolgere la professione legale durante il suo incarico di Presidente, dovrà smettere di essere Presidente della Commissione d'Appello e membro della medesima.
- (2) Il Presidente ha la funzione di garantire che la Commissione d'Appello svolga in modo efficace i propri compiti.
- (3) Il Presidente, qualora ritenga che la condotta di un membro sia stata tale da gettare discredito sulla Commissione d'Appello o che possa comunque pregiudicare l'espletamento efficace delle funzioni della Commissione d'Appello, può
 - (a) chiedere al membro in questione di presentarsi per un colloquio e, durante tale colloquio, informarlo privatamente dell'opinione fattasi, oppure
 - (b) indagare in altro modo sulla questione,

e riferire al Ministro l'esito del colloquio o dell'indagine, qualora il Presidente lo ritenga opportuno.

Durata dell'Incarico

4.- (1) Conformemente al presente paragrafo –

(a) il Presidente resta in carica per un periodo di 4 anni e

(b) ogni altro membro della Commissione resta in carica per il periodo specificato dal Governo al momento della nomina del singolo membro, comunque non superiore a 4 anni,

e in ogni caso può essere nominato dal Governo per un secondo o un successivo mandato.

(2) Un membro può dimettersi dalla Commissione d'Appello mediante lettera indirizzata al Segretario Generale presso il Governo, e le dimissioni decorreranno dalla data di ricevimento della lettera.

(3) A meno che non muoia prima, non dia le dimissioni o non cessi in altro modo di essere membro della Commissione, un membro resta in carica fino alla scadenza del mandato.

(4) Un membro lascia la propria carica al compimento del 70mo anno di età.

(5) Se un membro –

accetta la nomina a membro del Seanad Eireann (Senato Irlandese)

viene scelto come candidato per le elezioni alla House of the Oireachtas (Parlamento irlandese) o per diventare rappresentante al Parlamento Europeo, oppure

è ritenuto essere stato eletto a tale Parlamento ai sensi della Parte XIII del Secondo Allegato dell'Atto del 1997 sulle Elezioni al Parlamento Europeo

dovrà conseguentemente cessare di essere membro della Commissione d'Appello.

(6) Il Governo ha facoltà di rimuovere in qualsiasi momento, per ragioni ben precise, un membro dal suo incarico a causa di cattivo comportamento o qualora ritenga che

- (a) il membro in questione non sia più in grado di svolgere in modo efficace le proprie funzioni di membro a causa di un suo cattivo stato di salute, oppure
 - (b) la rimozione del membro sia necessaria affinché la Commissione d'Appello possa svolgere in modo efficace le proprie funzioni.
- (7) Un membro cessa di essere tale
- (a) se viene dichiarata la sua bancarotta,
 - (b) se fa un concordato preventivo con i creditori,
 - (c) se viene condannato a reclusione con sentenza di colpevolezza per un capo d'accusa ricevuto
 - (d) se cessa di avere residenza ordinaria nello Stato.

Remunerazione ecc. dei membri

5. – Ai membri della Commissione d'Appello verrà corrisposta una remunerazione (se del caso) e delle indennità di spese di importo pari a quanto stabilito dal Ministro, con il consenso del Ministro delle Finanze.

Procedura della Commissione

- (1) La Commissione d'Appello terrà il tipo ed il numero di riunioni necessarie per un'efficace espletamento delle proprie funzioni.
- (2) Ad una riunione della Commissione d'Appello –
 - il numero legale da raggiungere sarà 3,
 - la riunione sarà presieduta dal Presidente, se presente
 - se e finché il Presidente non è presente, o se la carica di Presidente è vacante, i membri presenti nomineranno uno di loro affinché presieda la riunione,
 - ogni membro presente avrà un voto,
 - ogni questione verrà determinata sulla base della maggioranza dei voti dei membri presenti e votanti, e
 - qualora vi sia parità di voti, il Presidente della riunione avrà un secondo voto decisivo.
- (3) Conformemente alla presente Legge ed ai regolamenti da essa derivanti, la Commissione d'Appello può stabilire la propria procedura.

(4) Conformemente ai *sottoparagrafi* (5) e (6) la Commissione d'Appello può svolgere ogni propria funzione attraverso o ad opera del Presidente o ogni altro membro o altra persona che sia stata debitamente autorizzata dalla Commissione d'Appello stessa a tale scopo.

(5) Un membro della Commissione d'Appello può decidere un determinato caso in modo definitivo solo se è stato già preso in considerazione in una riunione della Commissione prima che venga data l'autorizzazione richiesta.

(6) La Commissione d'Appello non può autorizzare una persona che non sia membro a decidere in modo definitivo un determinato caso.

(7) Una decisione della Commissione d'Appello riguardo ad un ricorso può essere presa dalla maggioranza dei suoi membri.

Posti vacanti tra i membri

7 – (1) Ai sensi del *paragrafo* 6(2) (a) la Commissione d'Appello può agire nonostante uno o più posti vacanti tra i membri.

(2) Laddove vi sia un posto vacante, il Ministro provvederà a fare quanto necessario per riempire tale posto non appena possibile.

Segretario della Commissione

8. – Un funzionario del Ministro, che sia pubblico funzionario ai sensi delle *Civil Service Regulation Acts* (Leggi Sulla Pubblica Amministrazione) dal 1956 al 1996 e che sia distaccato presso la Commissione d'Appello a tempo pieno o part-time, potrà svolgere la funzione di Segretario.

Non-divulgazione delle informazioni

9. – (1) Salvo quanto altrimenti disposto dalla legge, una persona non può – senza l'approvazione della Commissione d'Appello – divulgare informazioni ottenute nella sua veste di membro o di segretario della Commissione d'Appello.

(2) Una persona che contravvenga al *sottoparagrafo* (1) commette reato ed è punibile, per condanna sommaria, con una multa non superiore a € 2.000

Divieto di influenza impropria

10. – (1) Una persona che comunica con un membro o con il Segretario della Commissione d'Appello allo scopo di influenzare impropriamente la sua opinione su un ricorso o una decisione della Commissione d'Appello in relazione ad un ricorso, commette reato ed è punibile, per condanna sommaria, con una multa non superiore a € 2.000.

(2) Se il membro o il Segretario ritiene che una comunicazione rappresenti una violazione del *sottoparagrafo (1)*, non deve indugiare e deve informare immediatamente la Commissione d'Appello per iscritto illustrando la questione, e la Commissione d'Appello dovrà confermare per iscritto il ricevimento di tale informazione.

Rapporti al Ministro

11. – *L'Articolo 16* si applica, con le modifiche necessarie, alla Commissione d'Appello così come viene applicata all'Autorità.

Dichiarazione di interessi

12. – *L'Articolo 17* si applica, con le modifiche necessarie, ad un membro ed al Segretario della Commissione d'Appello, così come viene applicata ad un membro dell'Autorità.

PARTE 2

RICORSI

Aspetti Generali

13. – La Commissione d'Appello deve garantire, per quanto possibile, che i ricorsi vengano gestiti e decisi con rapidità.

Atto di ricorso

14. – (1) Una persona lesa da una decisione dell'Autorità –

(a) che abbia rifiutato di concedere o di rinnovare una licenza,

(b) che abbia sospeso o revocato una licenza,

(c) che abbia emanato un ammonimento, un avviso, una diffida o un parere

(d) che non abbia autorizzato una variazione nel tipo o nei tipi di servizi di sicurezza a cui si riferisce una data licenza

(e) che non abbia accolto un reclamo ai sensi *dell'Articolo 39*

può, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica della decisione, ricorrere alla Commissione d'Appello contro quanto sopra, presentando alla Commissione medesima un atto di ricorso conformemente al *paragrafo 15(1)*.

(2) L'atto di ricorso può essere inoltrato

(a) inviandolo per posta raccomandata alla Commissione d'Appello,

(b) consegnandolo durante il normale orario d'ufficio all'ufficio della Commissione d'Appello ad una persona che sia palesemente un suo impiegato,

(c) in qualsiasi altro modo prescritto.

(3) La Commissione d'Appello non prenderà in considerazione un ricorso se il relativo atto di ricorso le perviene oltre il termine di scadenza del periodo di un mese di cui al *sottoparagrafo (1)* oppure se l'atto non risponde – o fin tanto che non risponda - ai requisiti di cui al *paragrafo 15 (1)*.

(4) Un ricorso si deve basare sugli atti della decisione cui si riferisce, sulle informazioni contenute nell'atto di ricorso, su qualsiasi osservazione rilasciata dall'Autorità - su richiesta della Commissione – in relazione a qualsiasi questione derivante dalla decisione o da tali informazioni, oppure su qualsiasi altra informazione ricevuta dalla Commissione nell'udienza del ricorso.

(5) Il ricorso, se non viene ritirato, verrà deciso dalla Commissione d'Appello -

(a) confermando la decisione dell'Autorità interessata dal ricorso, o

(b) sostituendo quella decisione, che pertanto resta annullata, con la propria deliberazione.

(6) L'Autorità è parte nel ricorso.

(7) La Commissione d'Appello notificherà la propria deliberazione a ciascuna parte del ricorso.

Requisiti per l'atto di ricorso

15. – (1) L'atto di ricorso deve essere presentato per iscritto indicando –

(a) il nome e l'indirizzo del ricorrente,

(b) l'oggetto del ricorso,

(c) l'interesse del ricorrente per l'esito del ricorso,

(d) i motivi del ricorso e le ragioni, considerazioni e argomentazioni alla base dello stesso,

e dovrà essere accompagnato dal pagamento dell'imposta, se dovuta, così come specificata dalla Commissione d'Appello e dai documenti che il ricorrente ritiene necessari o opportuni presentare in relazione al ricorso.

(2) Il requisito di cui al *sottoparagrafo (1) (d)* si applica indipendentemente dal fatto che il ricorrente richieda o meno, o proponga di richiedere o meno, un'udienza orale del ricorso, conformemente al *paragrafo 21(2)*.

(3) Salvo espressa richiesta da parte della Commissione d'Appello, un ricorrente non è autorizzato a fare approfondimenti per iscritto o ulteriori integrazioni per iscritto in relazione ai motivi del ricorso dichiarati nell'atto di ricorso né a presentare ulteriori motivi del ricorso; tali approfondimenti o integrazioni od ulteriori motivi non verranno presi in considerazione dalla Commissione d'Appello.

(4) Fatto salvo quanto disposto al *paragrafo 20*, la Commissione d'Appello non prenderà in considerazione altri documenti sottoposti da un ricorrente per il ricorso se non quelli allegati all'atto di ricorso.

Documenti da fornire alla Commissione d'Appello da parte dell'Autorità

16.- (1) La Commissione d'Appello invierà, appena possibile dopo il ricevimento dell'atto di ricorso, una copia di tale atto all'Autorità per posta.

(2) L'Autorità dovrà sottoporre alla Commissione d'Appello, entro 14 giorni dal ricevimento della copia dell'atto di ricorso, una copia dei seguenti documenti –

(a) richiesta della licenza o rinnovo della licenza in questione e qualsiasi altra informazione ricevuta od ottenuta dal richiedente a tale riguardo,

- (b) eventuale rapporto preparato per l'Autorità o altri documenti o informazioni pertinenti in suo possesso relativi alla propria gestione della questione oggetto del ricorso,
- (c) gli atti della decisione dell'Autorità costituente l'oggetto del ricorso,
- (d) notificazione della decisione al richiedente.

Argomentazioni da parte dell'Autorità sul ricorso

17.- (1) L'Autorità può presentare alla Commissione d'Appello, argomentazioni od osservazioni per iscritto in relazione al ricorso, entro un mese dal ricevimento della copia dell'atto del ricorso inviata dalla Commissione d'Appello; eventuali argomentazioni od osservazioni ricevute dalla Commissione d'Appello dopo la scadenza di tale termine non verranno prese in considerazione.

(2) Se nessuna argomentazione od osservazione viene ricevuta entro il termine indicato nel *sottoparagrafo (1)*, la Commissione d'Appello può decidere il ricorso, senza ulteriore notifica all'Autorità.

(3) Salvo espressa richiesta da parte della Commissione d'Appello, l'Autorità non è autorizzata ad approfondire per iscritto nessuna argomentazione od osservazione fatta ai sensi del *sottoparagrafo (1)* né presentare ulteriori argomentazioni od osservazioni per iscritto in relazione al ricorso; tali approfondimenti o ulteriori argomentazioni od osservazioni non verranno prese in considerazione dalla Commissione d'Appello.

Ricorsi contro le decisioni sui reclami di cui all'articolo 39

18. – (1) In caso di ricorso da parte di un licenziatario o reclamante contro una decisione dell'Autorità su un reclamo nei confronti del licenziatario ai sensi dell'*articolo 39*, il reclamante o licenziatario (l' "altra persona") sarà parte nel ricorso.

(2) La Commissione d'Appello invierà, appena possibile dopo il ricevimento dell'atto di ricorso, una copia dell'atto all'altra persona.

(3) Il *paragrafo 17* si applica in relazione all'altra persona come se i riferimenti all'Autorità in detto paragrafo fossero riferimenti a tale persona.

Argomentazioni da parte di persone che non sono parti nel ricorso

19.- (1) Una persona che non è parte nel ricorso può presentare alla Commissione d'Appello argomentazioni od osservazioni per iscritto in relazione allo stesso.

(2) Tali argomentazioni od osservazioni possono essere presentate entro un mese dal ricevimento dell'atto di ricorso inviato dalla Commissione d'Appello; eventuali argomentazioni od osservazioni ricevute dalla Commissione d'Appello dopo la scadenza di tale periodo non verranno prese in considerazione.

(3) Salvo espressa richiesta da parte della Commissione d'Appello, la persona che presenta dette argomentazioni od osservazioni non è autorizzata ad approfondire le stesse per iscritto né presentare ulteriori argomentazioni od osservazioni per iscritto in relazione al ricorso; tali approfondimenti o ulteriori argomentazioni od osservazioni non verranno presi in considerazione dalla Commissione d'Appello.

Ulteriori informazioni richieste dalla Commissione d'Appello

20.-(1) Qualora la Commissione d'Appello ritenga che un documento o informazione siano necessari al fine di poter decidere il ricorso, la stessa invierà alla parte interessata o altra persona che ha presentato argomentazioni od osservazioni sul ricorso alla Commissione d'Appello una notifica in cui-

- (a) chiede alla parte o persona interessata di farle pervenire i documenti o le informazioni specificate nella notifica, entro il termine indicato nella notifica stessa (di solito non meno di 14 giorni a decorrere dalla data di consegna della notifica) e,
- (b) dichiara che, se i documenti o le informazioni non vengono ricevute dalla Commissione d'Appello prima della scadenza del termine stabilito, quest'ultima deciderà il ricorso dopo la scadenza di tale termine, senza ulteriore notifica alla parte o persona interessata.

(2) La persona che rifiuta od omette di ottemperare ad una richiesta di cui al *sottoparagrafo(1) (a)* commette reato ed è punibile, per condanna sommaria, con una multa non superiore a € 2.000.

(3) Qualora sia stata consegnata una notifica ad una persona di cui al presente paragrafo, la Commissione d'Appello può, in qualunque momento dopo la scadenza del termine specificato nella notifica e indipendentemente dal fatto che la notifica sia stata osservata o meno, decidere il ricorso senza ulteriore notifica alla persona interessata.

Udienza di discussione del ricorso

21. -(1) Le sedute della Commissione d'Appello si tengono normalmente in forma privata.

(29) Salvo quanto disposto nei *sottoparagrafi* (3) e (4), la Commissione d'Appello, di sua propria iniziativa o su richiesta di una parte, può tenere a sua assoluta discrezione un'udienza di discussione orale del ricorso.

(3) la Commissione d'Appello nel condurre l'udienza orale –

- (a) può raccogliere testimonianze sotto giuramento e a tale fine può far prestare giuramento, e
- (b) può chiedere, con notifica scritta, alla persona interessata di presentarsi all'ora e nel luogo specificati nella notifica stessa per testimoniare in relazione a qualsiasi questione discussa nell'udienza o di produrre eventuali documenti pertinenti in suo possesso o controllo.

(4) La persona di cui al *sottoparagrafo* (3)(b) avrà diritto alle stesse immunità e privilegi di un testimone in tribunale.

(5) Un'udienza orale può essere tenuta a nome della Commissione d'Appello da uno o più membri della stessa.

(6) La richiesta di un'udienza orale fatta da una parte –

- (a) deve essere fatta per iscritto alla Commissione d'Appello
- (b) salvo quanto disposto alla *punto* (c), deve essere fatta entro il termine di un mese di cui al *paragrafo* 14(1)
- (c) (i) qualora venga fatta dall'Autorità, deve essere presentata entro il termine di un mese di cui al *paragrafo* 17 (1),

(ii) qualora venga fatta dall' "altra persona" di cui al *paragrafo* 18(1), deve essere presentata entro un mese dal ricevimento dell'atto di ricorso da parte di detta persona.

(7) La Commissione d'Appello non prenderà in considerazione una richiesta per un'udienza orale fatta dopo la scadenza del relativo termine di cui al *sottoparagrafo* (6).

(8) Qualora la Commissione d'Appello riceva una richiesta di udienza orale e decida il ricorso senza tenere tale udienza, la stessa dovrà notificare la propria decisione a ciascuna delle parti interessate e a qualsiasi persona che, conformemente al *paragrafo* 20, ha presentato argomentazioni od osservazioni alla Commissione in relazione al ricorso.

Spese delle persone che si presentano davanti alla Commissione d'Appello

22.- Le spese ragionevoli di viaggio e sussistenza di qualsiasi persona che compare davanti alla Commissione d'Appello conformemente al *paragrafo 21(3)* saranno pagate con i fondi forniti dall'Oireachtas.

Rigetto di ricorsi futili, ecc.

23.- La Commissione d'Appello respingerà ogni ricorso da essa ritenuto futile, vessatorio o privo di consistenza o fondamento.

Ritiro del ricorso

24.- Un ricorrente può ritirare un ricorso tramite notifica scritta alla Commissione d'Appello in qualsiasi momento prima che il ricorso venga deciso.

Ricorso ritardato o abbandonato

25.- (1) Qualora la Commissione d'Appello ritenga che –

- (a) il procedimento relativo al ricorso sia stato innecessariamente ritardato dalla condotta del ricorrente, o
- (b) una domanda per una licenza, o il rinnovo di una licenza cui si riferisce il ricorso sia stata abbandonata,

essa può notificare il proprio parere al ricorrente e invitare quest'ultimo a presentare, entro un termine specificato nella notifica (non inferiore a 14 giorni né superiore a 28 giorni dalla data della consegna della notifica), una argomentazione scritta spiegando il perché il ricorso non dovrebbe essere trattato come se fosse stato ritirato.

(2) In qualsiasi momento dopo la scadenza del termine specificato nella notifica di cui al *sottoparagrafo (1)*, la Commissione d'Appello può, dopo aver preso in considerazione eventuali argomentazioni ad essa presentate conformemente a tale sottoparagrafo–

- (a) dichiarare che il ricorso e, se opportuno, l'istanza devono essere trattati come se fossero stati ritirati, o
 - (b) decidere il ricorso.
- (3) Qualora ai sensi del *sottoparagrafo (2)* la Commissione d'Appello dichiari che il ricorso o l'istanza devono essere trattati come se fossero stati ritirati, si hanno i seguenti casi –

- (a) il ricorso viene considerato come ritirato e di conseguenza non viene deciso dalla Commissione d'Appello, o
- (c) a dispetto di ogni decisione precedente relativa all'istanza, la licenza non viene concessa o rinnovata.

Data di ricevimento di determinate notifiche, ecc.

26.- I ricorsi, atti di ricorso nonché le argomentazioni, osservazioni, richieste, documenti o informazioni che ai sensi della presente Legge devono essere presentati o sottoposti alla Commissione d'Appello entro un termine stabilito, se gli uffici di quest'ultima sono chiusi l'ultimo giorno previsto per la scadenza, saranno considerati come ricevuti prima della scadenza del termine se pervenuti alla Commissione il giorno seguente in cui detti uffici sono aperti.

ALLEGATO 3

MODIFICHE DELLA LEGGE NELLA SUA APPLICAZIONE ALLE PERSONE PERTINENTI

1.- Salvo altrimenti disposto nel presente Allegato, gli *articoli* da 21 a 25, 26 (eccetto i *commi* (2) e (3)), 28, da 31 a 33 e 52, e i *paragrafi* 14 (1) (eccetto i *sottoparagrafi* (b), (c) e (e)) e 16(2)(a) dell'*Allegato 2* non si applicano alle persone pertinenti.

2.- I riferimenti nei *paragrafi* (e), (i,) (k) e (m) dell'*articolo* 8(2) ai licenziatari sono riferimenti a persone interessate.

3.- (a) nell'*articolo* 26 (2) –

- (i) per licenziatario si intende la persona interessata,
- (ii) il riferimento alla revoca o sospensione di una licenza è un riferimento al divieto fatto dall'Autorità alla persona interessata di fornire un servizio di sicurezza nell'ambito dello Stato o al divieto di fornire tale servizio per un periodo di tempo determinato, e
- (iii) il riferimento alla continuazione della vigenza della licenza è un riferimento alla fornitura continuata di tale servizio.

(b) nell'*articolo* 26(3) -

- (i) per licenziatario si intende la persona interessata, e

- (ii) il riferimento alla revoca o sospensione di una licenza è un riferimento al divieto fatto dall'Autorità alla persona interessata di fornire un servizio di sicurezza nell'ambito dello Stato o al divieto di fornire tale servizio per un periodo di tempo determinato.

4.- I riferimenti nell'*articolo 27(1)* alla revoca o sospensione di una licenza sono riferimenti al divieto, o divieto per un periodo di tempo specificato imposto dall'Autorità ad una persona interessata di fornire un servizio di sicurezza nell'ambito dello Stato e l'articolo si applica di conseguenza con le necessarie modifiche.

5.- L' *articolo 29* viene modificato come segue:

(a) il *comma (1)* viene eliminato;

(b) i riferimenti nell'articolo ad una carta di identità riguardano una carta di identità o altra documento di identificazione rilasciato alle persona interessata dalla relativa autorità competente;

(c) il riferimento nel *comma (2)(b)* ad un licenziatario include, laddove opportuno, la persona interessata.

6.- I riferimenti nell'*articolo 30* ai licenziatari sono riferimenti a persone interessate, e i riferimenti al numero di licenza di un licenziatario riguardano il numero della licenza o altra forma di autorizzazione rilasciata dalla relativa autorità competente.

7.- Il riferimento nell'*articolo 34(1)* ad un licenziatario è un riferimento alla persona interessata.

8. Il riferimento nell'*articolo 35* ad un licenziatario è un riferimento alla persona interessata, e il riferimento ad una licenza riguarda la licenza o altra forma di autorizzazione rilasciata a tale persona dalla relativa autorità competente.

9.- Nell'*articolo 36* per licenziatario si intende la persona interessata.

10. L'*articolo 37(1)* viene emendato inserendo “ o è una persona interessata autorizzata dalla corrispondente autorità a fornire tale servizio” dopo “ quel particolare servizio”.

11.- Il riferimento nell'*articolo 38* ad una licenza riguarda la licenza o altra forma di autorizzazione rilasciata alla persona interessata dalla relativa autorità competente.

12.- Nell'*articolo 39* –

(a) per licenziatario s'intende la persona interessata, e

(b) il riferimento alla revoca o sospensione di una licenza è un riferimento al divieto imposto dall'Autorità alla persona interessata di fornire un servizio di sicurezza nell'ambito dello Stato e al divieto di fornire tale servizio per un periodo di tempo stabilito.

13.- Nell'*articolo 48* –

(a) per licenziatario s'intende la persona interessata, e

(b) i riferimenti alla revoca o sospensione di una licenza sono riferimenti al divieto, o divieto per un periodo di tempo stabilito, imposto alla persona interessata, di fornire un servizio di sicurezza nell'ambito dello Stato, e

(c) per licenza o carta di identità s'intendono la licenza o altra forma di autorizzazione, o la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciati a tale persona dalla relativa autorità competente.

14.- Nella *sezione 50* –

(a) i riferimenti alla revoca o sospensione di una licenza sono riferimenti al divieto, o divieto per un periodo di tempo stabilito, imposto alla persona interessata, di fornire un servizio di sicurezza nell'ambito dello Stato, e

(b) il riferimento alla continuazione della vigenza di una licenza è un riferimento alla fornitura di tale servizio di sicurezza, e

(c) per licenziatario s'intende la persona interessata.

15.- Nei *commi (2)(d) e (2)(f)* dell'*articolo 51* per licenziatario si intende la persona interessata.

16.- Nel *paragrafo 14* dell'*Allegato 2*, i riferimenti alla revoca o sospensione di una licenza sono riferimenti al divieto imposto alla persona interessata di fornire un servizio di sicurezza nell'ambito dello Stato, nonché al divieto di fornire tale servizio per un periodo di tempo stabilito.